

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

n. 21

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 2 marzo 1973)

### INDICE

ALESSANDRINI: Sulla convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la protezione del lago Maggiore e del lago di Lugano (132) (risposta PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	Pag. 454
CAROLLO: Per l'utilizzazione a favore della Sicilia delle disponibilità della Cassa di risparmio delle province siciliane (823) (risposta MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	456
CIFARELLI: Provvedimenti da adottare per la difesa del patrimonio ittico dello Stagnone di Marsala (553) (risp. LUPIS, <i>Ministro della marina mercantile</i> ) . . . . .	457
CIRIELLI: Questioni relative all'opera pia « Ospedale Miulli » di Acquaviva delle fonti (Bari) (312) (risp. GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	457
CORRETTO: Per la valorizzazione del comprensorio turistico del Mezzogiorno (811) (risp. BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	459
DINARO: Per la corresponsione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti rurali della Calabria (913) (risp. GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	460
ENDRICH: Sulla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti il comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali (505) (risp. LUPIS, <i>Ministro della marina mercantile</i> ) . . . . .	460
FARABEGOLI: Per la revoca del decreto del Ministro del commercio estero con il quale, ad un magistrato di Corte d'appello, è stato affidato l'incarico di capo dell'Ufficio speciale per lo studio dei problemi economici (993) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	462
FERMARIELLO: Per sollecitare la convocazione del consiglio comunale di Capri ai fini della discussione e approvazione del bilancio annuale (929) (risp. SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	Pag. 463
GIOVANNETTI, PINNA: Sui criteri seguiti dal Prefetto della provincia di Cagliari nel fissare i prezzi della carne bovina (1020) (risp. FERRI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	464
LANFRÈ: Sul disservizio esistente presso il tribunale di Belluno (873) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	465
LEPRE: Perché il fabbricato della Croce rossa italiana ubicato in Lauco (Udine) venga utilizzato per impieghi sociali (387) (risposta GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	466
MARTINAZZOLI: Per la copertura di tutti i posti previsti nell'organico del tribunale di Brescia (852) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	466
MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 686 relativa al miglioramento delle cure ai malati negli ospedali (1175) (risp. GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	467
Sulla Raccomandazione n. 684 relativa al terrorismo internazionale (1177) (risp. GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	468
MODICA: Per la conclusione della vertenza tra i lavoratori alla costruzione delle centrali termoelettriche di Torrevaldalica e Fiumaretta di Civitavecchia e l'Enel (908) (risp. FERRI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	469
MURMURA: Perché sia provveduto alla retrodatazione della nomina dei presidi di scuola media vincitori del concorso in-	



di intervenire nel territorio dell'altro nel caso di eventi inquinanti le acque comuni.

Fatta tale premessa, l'interrogante chiede di conoscere il testo della convenzione stipulata e se le Regioni interessate ai due bacini lacuali sono state informate e consultate in merito ad un atto di così grande importanza.

Si desidera, altresì, conoscere se si è provveduto a determinare, sia per quanto si riferisce al territorio nazionale, sia per quanto riguarda il territorio svizzero, le fonti di inquinamento attualmente esistenti.

Si richiama, infine, all'attenzione del Governo il preoccupante fenomeno manifestatosi lungo la sponda occidentale del Lago Maggiore, in corrispondenza dei comuni di Tronzano L.M. e Pino L.M., dopo la parziale entrata in funzione della centrale elettrica del Lago Delio. Le acque del Verbano, sconvolte dall'azione delle pompe e dal successivo riflusso, hanno rivelato, in corrispondenza della condotta forzata, il formarsi di larghe chiazze di schiuma che hanno interessato buona parte del litorale, rendendo problematico lo svolgimento della normale stagione balneare.

L'interrogante chiede, pertanto, nel quadro della meritevole azione intrapresa per la difesa ecologica del Lago Maggiore, l'intervento del Governo per determinare la natura delle formazioni schiumose e per ovviare al grave inconveniente verificatosi.

(4-0132)

RISPOSTA. — Il 20 aprile 1972 è stata stipulata dal Governo italiano e da quello svizzero una convenzione per la protezione delle acque del lago Maggiore e del lago di Lugano nonché dei corsi d'acqua situati in zone di confine quali la Doveria, la Melazza, la Giova, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spol.

I Governi si sono impegnati a costituire una commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere con i seguenti compiti:

a) esaminare ogni problema inerente all'inquinamento e a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;

b) organizzare e far eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;

c) predisporre annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi;

d) proporre ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio allo inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;

e) proporre ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.

Detta commissione, composta da una delegazione italiana ed una svizzera, comprendenti ciascuna fino ad un massimo di 6 membri e designata dai rispettivi Governi, non ha potuto cominciare ad operare perchè, mentre da parte nostra non è necessario promuovere un provvedimento legislativo autorizzante la ratifica di detto accordo in quanto esso non contiene disposizioni che richiedono l'approvazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, da parte svizzera la convenzione in questione dovrà essere ratificata da quel Parlamento.

Quanto allo scambio di note, il cui testo è stato accettato dai due Paesi, e che prevede in caso di particolari urgenti necessità l'entrata senza formalità di funzionari dei due Paesi nel territorio dell'altro, esso avrà luogo non appena saranno stati comunicati i nomi dei funzionari elvetici designati allo scopo.

Ai fini della designazione da parte italiana sono state interessate tutte le amministrazioni competenti onde poter individuare quali siano gli organi tecnici interessati nonché le autorità locali che debbano essere chiamate a far parte della commissione stessa.

Per quanto riguarda il fenomeno verificatosi tempo fa della formazione schiumosa sulle acque del lago Maggiore, avvenuto dopo l'entrata in funzione del locale impianto idroelettrico, detto fenomeno è dipeso dai detersivi presenti in emulsione nelle acque del lago che sotto l'azione meccanica del

pompaggio e del turbinaggio hanno prodotto la schiuma.

All'inconveniente l'Enel ha posto rimedio adottando, lungo la galleria della restituzione delle acque turbinanti, un accorgimento tecnico che favorisce la naturale dispersione della schiuma nell'acqua prima del suo scarico nel lago. Detto rimedio si è dimostrato pienamente efficace.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
PEDINI

24 febbraio 1973

CAROLLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che un rilevante flusso di mezzi finanziari passa dalla Sicilia al resto del Paese tramite la Cassa di risparmio delle province siciliane che, per sua natura, dovrebbe sforzarsi d'impiegare le proprie disponibilità nella regione in cui le abbia acquisite.

Al 31 agosto 1972 le sole giacenze della regione presso la Cassa di risparmio ammontavano a 371 miliardi di lire e tale circostanza — che per altri aspetti ed in altra sede meriterebbe un particolare esame — ne spiega il rilevante investimento in titoli dell'« Italcasse ». La Sicilia è una regione in cui l'accumulazione del risparmio, privato e pubblico, inteso quest'ultimo come giacenze sempre crescenti, non nasce da una dinamica produttiva, ma, principalmente, dalla lentezza della spesa pubblica e dalle risorse non consumate di origine preminentemente assistenziale.

In tale particolare situazione, l'impiego inerte delle disponibilità bancarie, quale sarebbe quello praticato dalla Cassa di risparmio delle province siciliane, contribuisce certamente al mantenimento di uno stato di depressione economica della regione, che postulerebbe, invece, dinamismo di iniziative anche nel campo creditizio.

Premesso quanto sopra, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire, entro i limiti dei suoi poteri e nel dovuto rispetto dell'autonomia aziendale degli istituti di credito, per suggerire possibili ed utili correzioni nell'orientamento attua-

to, con meccanicità burocratica, dalla Cassa di risparmio per l'impiego delle sue notevoli disponibilità.

(4-0823)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interpellata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente quanto segue:

l'importo effettivo dei fondi regionali depositati presso la Centralcassa ammontava, al 31 agosto 1972, a lire 302 miliardi e non a lire 371 miliardi;

la Cassa non effettua investimenti in titoli dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane (che quest'ultimo non emette), ma, essendo tenuta a costituire una riserva speciale di liquidità a fronte dei mezzi fiduciari raccolti (fra i quali vanno comprese pure le suddette giacenze di tesoreria regionale), versa i relativi fondi al citato Istituto di credito il quale li investe nelle diverse specie di titoli e secondo le modalità stabilite in materia;

l'investimento in titoli, quando viene fatto a favore di enti che impiegano nel Mezzogiorno e nella Sicilia mezzi superiori a quelli raccolti con il collocamento di detti titoli, non può essere visto come una sottrazione di disponibilità alle iniziative locali, ma come mezzo di sostegno, sia pure indiretto, delle iniziative stesse;

lo sviluppo degli impieghi bancari è condizionato dalla possibilità di reperire *in loco* sane iniziative e validi investimenti: quando tali impieghi si rarefanno in fasi congiunturali sfavorevoli come quella presente, le aziende di credito sono indotte a curare il temporaneo collocamento di fondi sul mercato finanziario.

Lo stesso Istituto di emissione ha espresso l'avviso che la particolare natura delle giacenze di tesoreria regionale e la possibilità di un loro improvviso, massiccio utilizzo non consigliano di suggerire correttivi alla politica di gestione dell'azienda, e che, pertanto, è opportuno che rimanga demandata alla valutazione dei competenti organi della Centralcassa ogni decisione relativa al-

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

l'impiego di dette giacenze, nel più ampio quadro delle disponibilità raccolte, e nel rispetto di quella autonomia aziendale alla quale la signoria vostra onorevole ha fatto riferimento.

*Il Ministro del tesoro*  
MALAGODI

24 febbraio 1973

**CIFARELLI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, organici ed urgenti, per la difesa del patrimonio ittico dello Stagnone di Marsala, sempre più compromesso da irrazionali e distruttori sistemi di pesca.

Lo studio della flora e della fauna di tale importante laguna è stato già avviato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma nulla potrà mai ottenersi, in vantaggio dei lavoratori della pesca e del turismo e in tutela dei beni naturali dell'Italia, se non si procederà, d'intesa con la Regione e col Comune, ad una seria e moderna regolamentazione dello sfruttamento.

(4 - 0553)

**RISPOSTA.** — La commissione consultiva locale per la pesca, organo consultivo istituito presso la capitaneria di porto di Trapani, ha da tempo proposto di adibire le acque dello stagnone di Marsala a funzione naturale di zona di ripopolamento ittico nel quadro di un progetto più ampio che prevede la costituzione di una zona di tutela biologica che, iniziando da Capo Febo, comprenda il tratto di mare sito tra le isole di Favignana e di Levanzo, fino a Pizzo Lungo, zona nella quale resta compreso lo stagnone di Marsala che ne dovrebbe costituire il polmone principale di ripopolamento.

L'assemblea regionale siciliana non ha però ancora emanato alcuna legge che preveda quanto sopra esposto; ciò perchè l'intero problema è ancora in fase di approfondimento da parte dei competenti organi e soprattutto in attesa che il passaggio dei poteri, in materia di pesca, dallo Stato alla regione si attui integralmente.

In attesa comunque di una definitiva soluzione legislativa dei problemi relativi alla difesa del patrimonio ittico isolano, l'assessorato dell'industria e del commercio della regione siciliana ha predisposto un disegno di legge diretto a favorire iniziative per il ripopolamento attivo del patrimonio ittico, mediante la realizzazione sul fondo marino di strutture idonee a modificare l'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ed impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti.

Tale disegno di legge trovasi attualmente all'ordine del giorno della giunta regionale per l'approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'assemblea per la discussione finale.

Comunque le assicuro che la questione del patrimonio ittico di Marsala sarà attentamente seguita dal nostro Dicastero per una rapida soluzione.

*Il Ministro della marina mercantile*  
LUPIS

20 febbraio 1973

**CIRIELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere:

1) se è noto al Governo che l'opera pia « Ospedale Miulli » di Acquaviva delle Fonti (Bari), ente pubblico di assistenza e beneficenza, è considerata, dal 26 marzo 1971, ente ecclesiastico e non soggetto, pertanto, alla vigilanza ed alla tutela previste dalla legge, ma continua a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, mantiene per i dipendenti il trattamento previdenziale ed assistenziale degli enti pubblici, incassa contributi destinati all'ospedale civile « Miulli », liquida rette come se fossero approvate dagli organi previsti dalla legge e non stipula, invece, le convenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge n. 132;

2) se risulta al Governo che fino ad oggi il presidente della Regione pugliese, al quale, con la nota n. 100/86367/3111.4/8 del 9 aprile 1972, il Ministro della sanità ordina-

va di dichiarare Ente ospedaliero l'ospedale « Miulli », giacchè quanto dichiarato sulla sua natura ecclesiastica non risultava esatto, non ha provveduto a tale formalità, nè a ripristinare la doverosa vigilanza e tutela;

3) quali provvedimenti si intendono adottare per rimediare al grave danno conseguentemente derivato all'ospedale di Acquaviva delle Fonti, escluso, a seguito dell'omissione del presidente della Giunta regionale pugliese, dal riparto dei contributi deliberato dall'Ente regione Puglia il 13 luglio 1972 per il rinnovo delle attrezzature ospedaliere;

4) se non si ritiene opportuno intervenire a salvaguardare lo spirito dell'articolo 15 della citata legge n. 132, per garantire la piena rispondenza dell'attività sanitaria agli interessi della salute della comunità, gravemente compromessi dalla politica seguita dal governatore dell'ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti in materia di affidamento di primariati, senza l'osservanza delle norme previste dalla legge;

5) se non si ritiene opportuno chiarire, in via definitiva ed inequivocabile, la natura giuridica dell'ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti, essendo noto che, perchè un ente sia considerato ecclesiastico, ha bisogno di un riconoscimento civile che, nella fattispecie, è costituito da un decreto del Capo dello Stato, mentre l'ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti non è in possesso di tale decreto e, d'altra parte, le tavole di fondazione che dettero origine alla sua attività ne individuano la natura di ente pubblico, il cui scopo principale è quello dell'assistenza gratuita agli ammalati poveri di Acquaviva delle Fonti;

6) se, sulla scorta di quanto sopra, il Governo non ritiene d'intervenire con estrema urgenza presso il medico provinciale di Bari ed il presidente della Giunta regionale pugliese perchè adottino tutte le misure idonee al ripristino della piena legalità in seno al più volte citato ospedale « Miulli ».

(4 - 0312)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno.

L'ospedale di Acquaviva delle Fonti (ospedale dei Pellegrini ed ospedale Miulli, fondati rispettivamente nell'anno 1546 con testamento del reverendo Lorenzo Molignani e nell'anno 1712 con testamento dell'avvocato Francesco Miulli) fu affidato — per volontà dei fondatori — all'autorità ecclesiastica (Arcipretura di Acquaviva delle Fonti, elevata poi a « Prelatura Nullius », o Diocesi), che tuttora ne detiene l'amministrazione, secondo il proprio statuto e le norme di diritto canonico.

Circa la natura e la disciplina giuridica dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti, il Ministero dell'interno — Direzione generale affari di culto — ha rilevato, con nota numero 01245/4442 PD del 23 luglio 1971, che l'ente medesimo è da sottoporsi alla disciplina delle disposizioni del Concordato con la Santa Sede, della legge di applicazione e del regolamento di esecuzione.

Con precedente nota del 10 giugno 1970, n. 01245/442 la suddetta Direzione generale precisava che l'ospedale in parola è da qualificarsi, a tutti gli effetti, « ente ecclesiastico » anche se manca di un formale atto di riconoscimento e che, pertanto, non può essere riconosciuto ente ospedaliero, in quanto è sottoposto, a norma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, al preesistente e vigente regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici.

Sono, in conseguenza, applicabili all'ente gli articoli 30, secondo comma, del Concordato, 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e 18 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

Quanto agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, atteso che detto ente non appartiene alla categoria degli enti beneficiari e quindi non è congruabile, la relativa gestione ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo della competente autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dell'autorità civile, a tenore del primo comma del citato articolo 30 del Concordato.

Consequentemente tutti gli atti relativi al governo dell'ospedale (quindi anche gli atti concernenti l'assunzione del personale sani-

tario) non debbono essere sottoposti al controllo di legittimità o di merito da parte di organi statali o regionali, fermo restando il potere degli organi predetti di acquisire tutte le informazioni e di svolgere le opportune indagini ed ispezioni per l'esercizio in concreto dell'alta vigilanza di cui all'articolo 18 della cennata legge n. 132 del 1968.

In relazione alla precitata natura giuridica dell'ospedale in questione, l'arcivescovo di Bari — cui ora è affidata l'amministrazione apostolica della Diocesi di Acquaviva delle Fonti — avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 — che dispone che gli istituti ed enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti della legge stessa — chiese, a suo tempo, ai sensi e per effetto delle cennate norme, a questo Ministero che si procedesse alla classificazione dell'ospedale Miulli.

Ai fini dell'accertamento del possesso da parte del nosocomio in questione dei requisiti prescritti (accertamento cui, come è noto, è subordinata la classificazione), è stato sentito il Consiglio provinciale di sanità, che ha espresso parere favorevole per la classificazione dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti quale ospedale regionale.

Spetta ora alla giunta regionale pugliese cui questo Ministero ha rimesso l'istanza dell'ente in parola provvedere definitivamente al riguardo (articolo 19 della legge n. 132 del 1968).

In proposito si fa presente che la classificazione degli ospedali degli enti ecclesiastici — occupanti un ruolo del tutto analogo a quello degli altri ospedali pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica dello ente cui appartengono — è concessa, come è noto, anche « ai fini della applicazione delle disposizioni concernenti la programmazione ospedaliera » (articolo 1, sesto comma, della legge n. 132 del 1968).

In relazione a tale situazione, questo Ministero, con circolare n. 900.2 del 30 marzo 1972, ha chiarito che « non possono sussistere dubbi sul diritto degli ospedali classificati degli enti ecclesiastici, a concorrere alla ripartizione dei fondi per l'acquisto di

attrezzature tecnico-sanitarie », messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 2 luglio 1971.

Nonostante le chiare norme citate e le istruzioni impartite per assicurare in tutto il territorio nazionale uniformità di indirizzo, la commissione sanità del consiglio regionale pugliese ha approvato il piano di riparto dei fondi assegnati alla regione ai sensi dei citati articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 2 luglio 1971 (lire 7 miliardi circa) per il miglioramento delle attrezzature e dei servizi dei nosocomi pubblici, escludendo dai beneficiari gli ospedali degli enti ecclesiastici, e, quindi, anche l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Ministero confida che il Presidente del consiglio regionale della regione Puglia — cui la presente è diretta per conoscenza — si adoprerà, senza indugio, per l'adozione di tutte le misure idonee al ripristino della normalità in seno al più volte citato ospedale Miulli.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

**CORRETTO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che da alcuni anni a questa parte la vasta zona del Cilento è fortemente interessata dallo sviluppo turistico, dal quale gran parte della popolazione trae un reddito ragguardevole;

che, tuttavia, l'ulteriore potenziamento e sviluppo potrebbe risultare compromesso ove non si intervenga in tempo e con mezzi adeguati a dotare la zona delle fondamentali infrastrutture,

l'interrogante chiede che venga studiato ed eseguito un programma organico di valorizzazione del comprensorio turistico, dotandolo di acqua, strade, fogne, luce elettrica, eccetera, sì da facilitarne lo sviluppo turistico, nel quale potrebbero trovare occupazione stabile e ben remunerata numerose persone.

(4-0811)

RISPOSTA. — La zona del Cilento e del golfo di Policastro, molto ben dotata dalla natura, è stata a suo tempo oggetto di un piano di sviluppo turistico, il quale ha trattato in dettaglio il problema delle infrastrutture anche specifiche del turismo, necessarie per un suo ulteriore sviluppo.

Tale zona costituisce il comprensorio turistico n. 7, che interessa tre regioni (Basilicata, Calabria e Campania) e pertanto le iniziative per una valorizzazione organica dovrebbero essere concertate fra le regioni interessate.

Sono infatti cessate, a seguito del trasferimento di competenze alle regioni a statuto ordinario, le possibilità di intervento diretto da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, mentre attraverso l'intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno sarebbe possibile attuare l'auspicato programma di potenziamento infrastrutturale secondo le linee tracciate dagli studi già effettuati.

Questo Ministero potrà quindi intervenire in favore della valorizzazione turistica del Cilento soltanto nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative in materia di turismo, pur trasferite come ricordato alle regioni.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*  
BADINI CONFALONIERI

24 febbraio 1973

DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che in Calabria, dopo l'attuazione della Regione, non è stata più corrisposta ai farmacisti rurali l'indennità annuale di disagiata residenza.

Considerato che l'indennità in questione costituisce l'unica entrata che tiene in vita le farmacie rurali, di per sé notoriamente passive, l'interrogante chiede di conoscere se e quali interventi si intendano adottare perchè sia riattivata ed assicurata la periodica corresponsione dell'indennità stessa, nei termini stabiliti dalla legge in vigore, anche

al fine di alleviare l'attuale stato di disagio nel quale sono venuti a trovarsi i farmacisti rurali.

(4-0913)

RISPOSTA. — In ordine alla corresponsione dell'indennità di residenza ai titolari delle farmacie rurali, si rappresenta, com'è noto alla signoria vostra, che le funzioni amministrative statali in materia sono state trasferite, con decorrenza 1° aprile 1972, alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Nella fattispecie segnalata si attribuisce alla regione calabro la competenza a provvedere direttamente alle erogazioni delle indennità in parola, che solo in parte, in ragione dei 3/12 per il periodo gennaio-marzo 1972, hanno gravato sul bilancio di questo Ministero, che ha già disposto gli accreditamenti agli uffici dei medici provinciali.

In particolare per quanto riguarda i provvedimenti di competenza regionale, è stato interessato il Commissario del Governo, da parte del quale è stato recentemente comunicato che la Giunta di quella regione, con deliberazione n. 1604 del 15 dicembre 1972, divenuta esecutiva, ha disposto in favore degli stessi medici provinciali l'accreditamento delle somme necessarie al pagamento delle indennità di cui trattasi.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

ENDRICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se gli consta che per le riunioni del comitato che amministra il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali e per le riunioni delle molte sottocommissioni create in seno al comitato stesso vengono corrisposti gettoni di presenza di notevole entità;

quale è la misura dei singoli gettoni di presenza e quale somma complessiva ciascuno dei partecipanti alle riunioni ha riscosso dall'istituzione del comitato ad oggi;

a quale titolo ciascuno di coloro che percepiscono o hanno percepito i gettoni fa parte (o faceva parte, se non è più in carica) del comitato e quale è la sua qualifica professionale;

se è proprio necessario che venga assorbita dai gettoni una porzione non indifferente delle somme destinate ai fini indicati nell'articolo 3 della legge 22 marzo 1967, n. 161;

se non ritenga che sia opportuno abolire i gettoni di presenza anche in considerazione della precaria situazione economica in cui versa il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

(4 - 0505)

RISPOSTA. — Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali è stato istituito con la legge n. 161 del 22 marzo 1967.

Detta legge, all'articolo 3, stabilisce i fini per i quali il Fondo stesso è istituito e che sono fini chiaramente previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori portuali.

Il successivo articolo 4 stabilisce che l'amministrazione del Fondo è affidata ad un comitato così composto:

a) dal Ministro per la marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

b) dal Direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari nominati dal Ministero della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali nominati dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) dal direttore della divisione servizi contabili del lavoro portuale e da chi ne fa le veci, con funzione di segretario.

All'articolo 6 la legge stessa stabilisce, inoltre, che il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitata da un collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Per quanto concerne l'entità dei compensi fissi e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri del comitato di amministrazione e del collegio dei revisori essa è fissata da delibere adottate dal comitato stesso in data 25 ottobre 1968 e 27 marzo 1969 e non si discosta da quanto stabilito per altri enti similari.

Ai membri del comitato di amministrazione viene corrisposto un gettone di lire 10.000 lorde per riunione oltre ad un compenso fisso mensile di lire 30.000 lorde.

Uguale gettone di presenza viene corrisposto ai membri effettivi del collegio dei revisori per ogni riunione del comitato alla quale partecipano, oltre ai seguenti compensi fissi:

lire 400.000 annue lorde per i membri effettivi;

lire 250.000 annue lorde per i membri supplenti;

lire 500.000 annue lorde per il Presidente.

Nessun gettone viene, peraltro, corrisposto per le riunioni del collegio dei revisori.

Circa la frequenza delle riunioni del comitato di amministrazione si precisa che nell'anno 1971 il comitato stesso ne ha tenute cinque e nello scorso anno — nel periodo gennaio-settembre — quattro, in numero, quindi, che si può senz'altro ritenere appena adeguato all'esigenza di assicurare la funzionalità del Fondo.

Le commissioni costituite in seno al Fondo, in totale, sono sei di cui due, la commissione di disciplina e la commissione consultiva del personale, sono espressamente previste dal regolamento organico del personale del Fondo su richiesta e proposte delle rappresentanze sindacali a tutela degli stessi dipendenti.

In particolare, la commissione di disciplina dalla sua istituzione non si è mai riunita mentre la commissione consultiva del personale, di cui fanno parte anche i rappresentanti sindacali di categoria dei dipendenti, nel corrente anno si è riunita una sola volta.

Sono state costituite, inoltre, tre commissioni a carattere consultivo: commissione prestazione, commissione organizzazione e commissione patrimonio e provveditorato.

L'opportunità di costituire dette commissioni è stata ravvisata dal comitato di amministrazione a seguito del costante ampliamento dell'attività del Fondo e della complessità dei problemi da risolvere che richiedono, spesso, una preliminare, approfondita istruttoria.

Alla commissione prestazioni è demandato l'esame dei problemi di natura generale o particolare attinenti alle erogazioni delle prestazioni assistenziali, previdenziali ed integrative, nonché allo studio di modifiche ai trattamenti stessi per una più qualificata attività istituzionale del Fondo.

Alla commissione organizzazione è demandato l'esame dei problemi connessi con l'ordinamento funzionale e strutturale del Fondo e delle norme contabili ed amministrative per la gestione del Fondo stesso.

La commissione patrimonio e provveditorato è incaricata dell'esame dei provvedimenti in ordine ad acquisti e forniture, acquisizioni ed alienazioni patrimoniali, determinazioni delle modalità per l'espletamento di gare.

Vi è, infine, la commissione borse di studio, istituita temporaneamente a cui è demandato l'esame delle domande per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei lavoratori portuali.

Per i membri del comitato di amministrazione che fanno parte delle commissioni è fissato un gettone di presenza di lire 7.000 lorde per ogni riunione.

Le commissioni anzidette sono strumenti necessari ad assicurare la migliore organizzazione ed amministrazione del Fondo e consentirgli il pieno adempimento dei propri compiti istituzionali.

Per quanto concerne, infine, gli emolumenti ed i gettoni di presenza che vengono corri-

sposti ai membri designati ai sensi della legge istitutiva, ivi compresi i rappresentanti ministeriali, gli otto rappresentanti dei lavoratori ed i 4 in rappresentanza degli industriali, dei commercianti, degli armatori e degli agenti marittimi, essi costituiscono un normale giusto compenso per l'impiego richiesto e prestato da tutti i membri in uno spirito di costante e fattiva collaborazione e non possono dare adito a dubbi sulla serietà con cui vengono amministrati i fondi del FASLP.

Si precisa, infine, che l'ammontare complessivo dei gettoni di presenza rimane, in percentuale, inferiore all'uno per mille rispetto alle erogazioni effettuate in un esercizio finanziario a favore dei lavoratori portuali e non può, quindi, minimamente influenzare la situazione economica del Fondo.

*Il Ministro della marina mercantile*

LUPIS

27 febbraio 1973

FARABEGOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga che la nomina di un magistrato di Corte d'appello a capo dell'Ufficio speciale per lo studio dei problemi economici contrasti con la più razionale utilizzazione dei magistrati ordinari nei loro compiti d'istituto, anche in relazione al differente trattamento economico di tale categoria di pubblici dipendenti nei confronti del personale amministrativo, oltre ad essere ingiustificata sul piano delle competenze professionali.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative il Ministro ritenga di dover adottare per la revoca del decreto con cui il Ministro del commercio con l'estero ha affidato l'incarico in questione ad un consigliere di Corte d'appello (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 24 ottobre 1972), considerato anche che manca nelle premesse del decreto stesso qualunque riferimento a consensi manifestati dal Consiglio superiore della Magistratura o dal Ministero di grazia e giustizia.

(4 - 0993)

RISPOSTA. — Si informa che con nota 8 aprile 1970 il Ministero per il commercio

con l'estero chiese a questo della giustizia che il dottor Ruggiero Firrao, magistrato di Corte d'appello fuori del ruolo organico della magistratura perchè addetto all'ufficio legislativo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fosse destinato al proprio Gabinetto in qualità di esperto in materia giuridica.

Questo Ministero, con nota 8 aprile 1970, a norma dell'articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958 n. 195, richiese al Consiglio superiore della magistratura di deliberare in ordine alla destinazione, con il di lui consenso, del predetto Firrao al Gabinetto del Ministro per il commercio con l'estero, previa conferma del predetto magistrato nella posizione di fuori del ruolo organico della magistratura a norma dell'articolo 15 della legge su citata.

Nella seduta del 9 aprile 1970 il Consiglio superiore accolse la suddetta richiesta.

Tale deliberazione fu trasfusa nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1970 registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1970 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia numero 17 del 15 settembre 1970.

In tale decreto risultano indicate la cenata deliberazione 9 aprile 1970 del Consiglio superiore della magistratura, riguardante la destinazione del dottor Firrao al Gabinetto del Ministro per il commercio con l'estero, la relativa proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio, del commercio con l'estero e del tesoro e le disposizioni di legge applicate nella specie (articoli 10 numero 1, 15 e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112).

Da quanto sopra esposto, consegue che la posizione del dottor Ruggiero Firrao presso il Ministero per il commercio con l'estero è ineccepibile e che il decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 24 ottobre 1972), cui si accenna nell'ultima parte della interrogazione, con il quale il Ministro per il commercio con l'estero ha nominato il predetto magistrato capo del-

l'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici è pienamente legittimo. Non sussistono pertanto validi motivi che possano giustificare la revoca del decreto stesso chiesta nell'ultima parte della interrogazione.

Circa le considerazioni ed i quesiti proposti nella interrogazione medesima, si osserva che, tenendo presente, in una visione unitaria e globale, i fini pubblici che lo Stato è chiamato a conseguire nei vari settori, la destinazione di magistrati a compiti amministrativi, peraltro impegnativi e delicati, non solo non può ritenersi irrazionale quanto è estremamente utile per la regolarità formale e la correttezza sostanziale dell'azione amministrativa, attesa la particolare preparazione tecnico-giuridica dei magistrati stessi, i quali, quindi, anche se sottratti ai loro compiti istituzionali (il numero di questi magistrati è peraltro assai limitato) contribuiscono pur sempre in modo perspicuo e spesso decisivo al conseguimento di fini pubblici.

In particolare, poi, la nomina del dottor Ruggiero Firrao a capo dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici non può ritenersi « ingiustificata sul piano delle competenze professionali » ove si consideri che i problemi economici implicano l'approfondimento di complesse questioni di diritto e quindi la soluzione di delicati problemi giuridici, per cui appare pienamente giustificata, anche sul piano sostanziale, la suddetta nomina.

D'altronde, come si è accennato, esistono apposite disposizioni legislative le quali consentono ai magistrati l'esercizio di attività o funzioni diverse da quelle loro istituzionalmente affidate.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

23 febbraio 1973

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso la Prefettura di Napoli per sollecitare la convocazione del Consiglio comunale di Capri ai fini della discussione ed approvazione del bilancio annuale.

Il sindaco di Capri, infatti, benchè ripetutamente sollecitato — anche in riferimento a gravi problemi che interessano l'isola e che attengono alla correttezza degli amministratori — non ha finora ritenuto di dover procedere alla suddetta convocazione.

(4-0929)

**RISPOSTA.** — Il consiglio comunale di Capri è stato ritualmente convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo per il 1973 per i giorni 4 e 5 dicembre 1972, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione. Per effetto, peraltro, della sopravvenuta normativa che prorogava al 28 febbraio 1973 i termini di approvazione dei bilanci, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, la giunta municipale di Capri rinviava le disposte adunanze consiliari, ravvisando la necessità di rielaborare lo schema di bilancio già redatto onde apportarvi le occorrenti modifiche, in entrata ed in uscita, in armonia con il nuovo regime tributario conseguente la soppressione di tributi locali e l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

A seguito di ciò il consiglio comunale ha esaminato ed approvato, nell'adunanza del 10 gennaio scorso, il bilancio preventivo per il corrente anno, pubblicato — senza opposizioni — all'albo comunale dall'11 al 18 gennaio 1973.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
SARTI

23 febbraio 1973

**GIOVANNETTI, PINNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quale giudizio intenda esprimere sull'operato del prefetto della provincia di Cagliari, il quale, di fronte al parere negativo del Comitato consultivo prezzi e contro il parere delle organizzazioni sindacali, ha stabilito in lire 2.800 al chilogrammo il prezzo del vitellone e in lire 2.400 al chilogrammo il prezzo del manzo;

se non ritenga tale atto una generosa concessione a vantaggio di taluni operatori

ed una decisione in danno delle categorie lavoratrici, tenuto conto del fatto che l'Ente comunale di Cagliari pratica un prezzo inferiore, rispetto alla decisione prefettizia, di circa 450 lire al chilogrammo, che altro operatore a capo di 8 macellerie cittadine ha stabilito un prezzo di lire 2.300 al chilogrammo per il vitellone e che la « Sarda Market » ha stabilito un prezzo ancora inferiore;

se non consideri necessario un suo intervento per modificare la decisione assunta, anche in considerazione dell'impegno delle organizzazioni sindacali confederali contro il costo della vita ed anche tenuto conto dell'elevato costo della vita nella città di Cagliari.

(4-1020)

**RISPOSTA.** — In relazione all'interrogazione soprascritta si fa presente innanzitutto che la Sardegna copre quasi completamente il suo fabbisogno di carne bovina mediante importazioni dalla penisola e che, pertanto, il costo del trasporto (via mare) viene ad incidere notevolmente sul prezzo finale del prodotto in questione.

Ciò nonostante il comitato provinciale dei prezzi (e non il Prefetto) di Cagliari, riunitosi il 2 ottobre 1972, considerato che il prezzo all'ingrosso pagato dal Comune confermava un aumento del 17 per cento sui prezzi all'ingrosso praticati nel gennaio 1972 (allorchè era stato stabilito il precedente calmiera), stabiliva nuovi prezzi, ritenuti equi da una commissione tecnica, al fine di assicurare ai macellai gli stessi margini di utile di cui godevano col precedente calmiera.

Tali nuovi prezzi — che devono considerarsi massimi, per cui nulla vieta agli operatori economici di praticare prezzi inferiori — rappresentano un aumento di circa il 15 per cento per i tagli più pregiati e di circa il 12 per cento per quelli intermedi, mentre i prezzi della carne da brodo sono rimasti invariati.

Tuttavia i prezzi della polpa di vitellone (lire 2.800 al chilogrammo) sono pur sempre inferiori a quelli praticati in altre città, anche più vicine alle fonti di approvvigiona-

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

mento, quali Roma (lire 2.900 all'ente comunale di consumo), Bologna (lire 2.860), Reggio Emilia (lire 3.180), Firenze (lire 2.950), Palermo (lire 3.000), Massa Carrara (lire 3.000). Per quel che concerne il prezzo di vendita della carne praticato dall'ente comunale di consumo la prefettura di Cagliari ha fatto presente che non è possibile fare dei confronti tra i prezzi fissati dal comitato provinciale prezzi e quelli praticati dall'ente comunale data la natura dell'ente che non si prefigge scopi di lucro e che quindi può vendere anche in perdita. La medesima prefettura ha altresì confermato che vi sono macellerie e supermercati che continuano a vendere carni a prezzi uguali o poco superiori al vecchio calmiere, ma si tratta — sempre secondo quanto fatto presente da detta Prefettura — di organizzazioni commerciali che possono compensare il ristretto margine di utile col maggiore giro di affari.

Per quanto riguarda il ripristino dei prezzi del vecchio calmiere la relativa prefettura ha reso noto che un tale provvedimento si ripercuoterebbe negativamente su un gran numero di piccoli operatori (specie dei centri minori della provincia) che non sarebbero in grado di sopportare la riduzione del prezzo.

La situazione del mercato non mancherà comunque di essere attentamente seguita dal relativo comitato provinciale prezzi che si riserva di adottare eventuali nuove determinazioni più favorevoli ai consumatori in relazione all'andamento dei prezzi all'ingrosso.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*

FERRI

23 febbraio 1973

LANFRÈ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del grave disservizio esistente presso il Tribunale di Belluno, dove le cause civili vengono rinviate d'ufficio di sei mesi in sei mesi;

b) quali provvedimenti intenda adottare per porre termine a tale deplorabile situa-

zione, che incide nella maniera più negativa sugli interessi dei cittadini, con grave discredito per l'Amministrazione della giustizia.

(4-0873)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite, riguardo al contenuto della interrogazione, dal Presidente della Corte d'appello di Venezia, risulta che effettivamente al tribunale di Belluno una quarantina di cause civili hanno subito il rinvio di ufficio di circa sei mesi ed altre cause sono rimaste ferme. Tale situazione, prolungatasi sino a tutto il mese di giugno 1972, è dipesa anzitutto dalle vacanze verificatesi intorno a quella data nei posti di magistrato, a causa di trasferimenti. Tali vacanze sono state ora quasi del tutto eliminate, essendosi ridotte ad una sui sette posti previsti dalla pianta organica ed attualmente è anche al completo la pianta organica dei cancellieri e si prevede prossima la copertura della vacanza di un posto di dattilografo su tre e di un posto vacante di ufficiale giudiziario sui due previsti dalla pianta.

Un altro fatto che causa difficoltà nello svolgimento del lavoro giudiziario è quello attinente alle deficienze che si riscontrano nell'edilizia degli uffici giudiziari di Belluno, il cui tribunale ha i servizi dislocati in tre diversi edifici con conseguente notevole dispendio di tempo ed intralci nel recapito dei fascicoli.

In proposito questo Ministero, nel quadro di un programma edilizio indirizzato a dotare di moderni edifici giudiziari, adatti a soddisfare le continue esigenze degli uffici, i comuni maggiormente interessati, ha prospettato all'amministrazione comunale di Belluno l'opportunità di promuovere il procedimento amministrativo per la costruzione, con il contributo dello Stato, di un nuovo edificio.

Detta procedura è stata avviata ed il comune è stato invitato a trasmettere gli elaborati tecnici ed ogni altro provvedimento richiesto dalla legge ai fini della concessione del contributo.

Ad ogni modo secondo le assicurazioni fornite dal Presidente della Corte, ad onta degli

inconvenienti segnalati e del rilevante aumento delle cause civili, delle procedure fallimentari e delle esecuzioni civili dovuto all'impulso del progressivo sviluppo economico della zona, la situazione di lavoro del tribunale di Belluno si presenta ora soddisfacente. Lo stesso Presidente ha tuttavia assicurato di aver rivolto ai magistrati del tribunale medesimo l'esortazione a porre il massimo possibile impegno per evitare in futuro i differimenti e le stasi processuali lamentati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

23 febbraio 1973

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere ancora una volta quali urgenti provvedimenti intende promuovere perchè il fabbricato di proprietà della CRI, ubicato in Lauco (Udine), di recente costruzione, attrezzato di letti, mense e moderni servizi ed impianti di riscaldamento, attorniato da un ampio parco, in zona alpina di particolare valore climatico, da oltre due anni inspiegabilmente chiuso ed abbandonato, venga utilizzato ad uso colonie, o per altri impieghi sociali, in considerazione del fatto che il complesso è costato quasi mezzo miliardo di lire e che, quindi, il suo mancato impiego suona offesa al pubblico denaro ivi impegnato ed alla grande domanda sociale di utilizzare a fini di cura e salute opere così attrezzate.

(4-0387)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Risulta a questo Ministero che, per il fabbricato, di proprietà della CRI, ubicato in Lauco (Udine) e progettato per ospitarvi una colonia permanente, si decise in un primo tempo, di adibirlo a preventorio antitubercolare e, successivamente, a scuola per bambini disadattati o subnormali.

In considerazione, però, della particolare difficoltà di realizzare il programma originario e tenuto conto dell'onere economico per la manutenzione dell'immobile in pa-

rola, il comitato direttivo della CRI, in data 22 novembre 1969, con delibera n. 126 stabiliva di autorizzare l'alienazione del fabbricato, al prezzo di lire 250.000.000, al consorzio scuole speciali della provincia di Udine, che intendeva istituire nell'edificio di che trattasi un centro psico-pedagogico per minori subnormali, previo ottenimento del benestare da parte del comune di Lauco (che aveva donato l'area) e del Commissariato del Governo di Trieste (che aveva erogato un contributo di lire 175.515.000 per la costruzione dell'opera).

In attesa di concludere la compravendita il consorzio scuole speciali di Udine stipulava con la CRI di Trieste un contratto di affitto per il periodo 1° giugno 1970-31 maggio 1971.

Approssimandosi la data di scadenza del contratto, il consorzio in parola, essendo attualmente retto da un Commissario straordinario, comunicava al comitato CRI di Trieste che non riteneva possibile rinnovare l'affittanza e concludere gli impegni preliminari circa la vendita dell'immobile a causa della precaria situazione finanziaria.

Il predetto consorzio scuole speciali di Udine teneva comunque a precisare che, essendo prossima la ricostituzione degli organi ordinari dell'ente, avrebbe provveduto al più presto a predisporre un piano per una più completa utilizzazione dell'immobile di Lauco.

Non risulta che tale programma abbia avuto alcun seguito.

Da recenti notizie parrebbe che l'utilizzazione dell'immobile sia subordinata alla concessione di un finanziamento da parte dell'ente regione a favore della provincia di Udine.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

MARTINAZZOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave ed insostenibile situazione verificabile presso il Tribunale di Brescia, con riferimento al carico ed alla pendenza dei processi penali.

Un quadro sufficientemente rappresentativo di tale situazione si ricava da un esame dell'andamento dei processi penali durante gli anni che vanno dal 1967 al 30 settembre 1972. Nel 1967 risultavano pendenti, al 1° gennaio, 467 procedimenti penali, durante l'anno ne venivano definiti 803, mentre ne sopravvenivano 573, per cui la pendenza, al 31 dicembre 1967, era di 237 procedimenti penali. Durante l'anno 1968 venivano definiti 893 procedimenti, mentre ne sopravvenivano 801, con una pendenza, al 31 dicembre, di 145 procedimenti. Nel corso del 1969 venivano definiti 542 procedimenti, mentre ne sopravvenivano 556, con una pendenza, al 31 dicembre, di 159. Nel 1970 venivano definiti 716 procedimenti, mentre ne sopravvenivano 839, con una pendenza, al 31 dicembre, di 282. Durante il 1971 venivano definiti 727 procedimenti, mentre ne sopravvenivano 945, con una pendenza, al 31 dicembre, di 500. Per quanto riguarda il 1972, sono stati definiti — alla data del 30 settembre — 529 procedimenti, con una pendenza di 750.

Una situazione analoga si registra per quanto attiene ai procedimenti d'appello dalle Preture, con una pendenza, al 30 settembre del corrente anno 1972, di 375 procedimenti.

Le cifre indicate danno conto, da un lato, del notevole ed encomiabile impegno espresso dai magistrati nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, dall'altro, dell'obiettiva inadeguatezza del numero dei magistrati stessi rispetto a quello dei procedimenti penali, con un preoccupante aumento della pendenza dei procedimenti medesimi.

In tali condizioni, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga urgente e necessaria la copertura di tutti i posti previsti nell'organico del Tribunale di Brescia, ed in particolare di quello di presidente della V sezione, tuttora inspiegabilmente vacante.

(4 - 0852)

RISPOSTA. — La pianta organica del tribunale di Brescia è costituita da 1 presidente, 5 presidenti di sezione e 24 giudici.

Attualmente è vacante un solo posto di giudice, essendo stati di recente coperti gli altri due posti e si è in attesa che il Consi-

glio superiore della magistratura, competente a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deliberi anche sulla copertura del terzo posto, la cui vacanza è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale.

È anche vacante un posto di Presidente di sezione del detto tribunale che non è stato coperto perchè compreso in un elenco di 40 posti di magistrato di Corte di appello che il Consiglio superiore della magistratura, con decisioni 7 giugno, 6 luglio e 14 dicembre 1972, ha deliberato di lasciare temporaneamente scoperti a norma della legge 27 novembre 1971, n. 1050, in corrispondenza dei 40 magistrati di Corte d'appello applicati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte.

Considerate, peraltro, le segnalate particolari esigenze di servizio del tribunale di Brescia, questo Ministero, nell'intento di conseguire la integrale copertura dell'organico di detto tribunale, ha chiesto in data 24 gennaio 1973 al Consiglio superiore della magistratura di deliberare in ordine alla copertura dell'anzidetto posto vacante di presidente di sezione, previa integrazione dell'accennato elenco dei 40 posti indisponibili, a suo tempo compilato dal Consiglio stesso, con altro posto di magistrato di Corte d'appello da reperire, a scelta del Consiglio, in un altro ufficio meno oberato di lavoro. È stata altresì disposta la pubblicazione della vacanza del posto di cui trattasi sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 3 del 15 febbraio 1973.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

23 febbraio 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 686, relativa al miglioramento delle cure ai malati negli ospedali, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di ottobre 1972 — su proposta della Commissione sociale e sanitaria (*Doc. 3157*) — ed in particolare per invitarlo a chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri

di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al rappresentante permanente italiano in detto Comitato.

(4 - 1175)

RISPOSTA. — Si premette che la tendenza a migliorare l'ospedalizzazione è quanto mai attuale in Italia e rientra nelle finalità della riforma sanitaria.

Tuttavia, si può dire che gli indirizzi postulati nella Raccomandazione approvata dalla Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, di cui è cenno nell'interrogazione sopra trascritta, sono stati in buona parte recepiti nella legge di riforma ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132.

Qualche riserva deve, invece, formularsi per quanto concerne il proposto limite di tre posti letto per camera. Invero, in Italia, si sta affermando, secondo criteri tecnico-scientifici e sul piano delle realizzazioni pratiche, un prevalente indirizzo fondato sull'impiego di camere a quattro letti insieme con l'incremento delle camere singole.

Per quanto, poi, concerne le tecniche di informazione di cui all'ultimo punto della Raccomandazione, si può assicurare che anche in Italia si va sempre più sviluppando l'introduzione di elaboratori elettronici per la raccolta, il coordinamento e la elaborazione delle informazioni, nel rispetto del segreto professionale che, peraltro, può subire attenuazioni soltanto per superiori finalità di pubblico interesse, come nel campo della lotta contro la droga.

In ogni caso, è stato interessato il Ministero degli affari esteri per un favorevole atteggiamento da parte italiana nei riguardi del successivo *iter* della Raccomandazione in questione.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione

n. 684, relativa al terrorismo internazionale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di ottobre 1972 — su proposta della Commissione politica (Doc. 3201) — ed in particolare per invitarlo a chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione.

(4 - 1177)

RISPOSTA. — Riguardo al contenuto della Raccomandazione n. 684/72, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, concernente la lotta al terrorismo internazionale, si fa presente che, per quanto attiene alla propria specifica competenza, questo Dicastero non ha mancato di assumere concrete iniziative per l'adozione delle misure legislative necessarie a combattere il terrorismo internazionale, specie in relazione all'esigenza di garantire la sicurezza dei trasporti aerei di linea.

A tal proposito si informa che, oltre ad avere attivamente collaborato, a mezzo di propri rappresentanti in seno alle delegazioni italiane che hanno preso parte all'elaborazione della Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita degli aeromobili e della Convenzione di Montréal per la repressione degli atti illeciti contro l'aviazione civile internazionale diversi dalla cattura degli aeromobili, questo Ministero ha, in particolare, prestato la propria adesione allo schema di disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione delle due suddette Convenzioni, che si trova attualmente all'esame del Parlamento (atto n. 640 del Senato) ed ha, inoltre, assunto l'iniziativa di predisporre un apposito disegno di legge per l'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, del reato di cattura illecita degli aeromobili e per la sua punizione. An-

che questo provvedimento è stato presentato alle Camere (atto n. 457 del Senato).

Risulta d'altra parte che sono allo studio, in sede internazionale, misure atte ad assicurare una migliore protezione del personale diplomatico e consolare ed a colpire con sanzioni gli Stati che offrano, comunque, asilo, assistenza od aiuti ai terroristi o che si rifiutino ingiustificatamente di perseguirli.

Si aggiunge, infine, che nella misura in cui la competente amministrazione degli affari esteri ricercherà, come per il passato, la collaborazione tecnica di questo Ministero per l'approntamento dei relativi strumenti internazionali, non si mancherà di prestarla nel modo più ampio, in vista dell'importanza che i provvedimenti contro il terrorismo assumono per la preservazione della pace e della sicurezza mondiale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

23 febbraio 1973

MODICA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire urgentemente, nell'ambito delle rispettive competenze, per assicurare una positiva conclusione della vertenza in atto tra i lavoratori addetti alla costruzione delle centrali termoelettriche di Torrevaldalica e Fiumaretta di Civitavecchia e l'Ente nazionale energia elettrica.

Tale vertenza, che ha già provocato manifestazioni di sciopero dei lavoratori, corrisponde ad esigenze largamente sentite — cui l'Enel, data la sua natura di ente pubblico, non può restare indifferente — ed ha già ricevuto la significativa solidarietà dell'Amministrazione comunale di Civitavecchia. Essa ha, infatti, lo scopo di assicurare — in una zona che risente fortemente delle attuali difficoltà e flessioni nell'occupazione e di una persistente depressione economica — la possibilità dell'assunzione definitiva, anche in deroga alle norme sui limiti di età che l'Enel intende imporre, di una parte almeno dei lavoratori che hanno co-

struito in tanti anni di lavoro le nuove centrali di Civitavecchia.

(4-0908)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione soprascritta alla quale si risponde anche per conto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si comunica che i concorsi per l'assunzione di nuovo personale banditi nello scorso novembre dal compartimento dell'Enel di Roma sono conformi a quanto disposto in materia dal consiglio di amministrazione dell'ente. A tale organo spetta, infatti, stabilire direttive che debbono essere osservate da parte di tutti i compartimenti, fra le quali quella concernente i limiti di età.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*  
FERRI

23 febbraio 1973

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la legge 11 novembre 1971, n. 1073, stabilisce che « per i professori risultati vincitori del concorso a 1.000 posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale del 15 settembre 1965, che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione, in qualità di preside in prova dal 1° ottobre 1968, hanno regolarmente assunto servizio, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° ottobre 1968 », si chiede di conoscere le ragioni per cui — a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della citata legge — la Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado non abbia provveduto ad emettere il decreto di sua competenza, relativo alla retrodatazione della nomina al 1° ottobre 1968, disattendendo in tal modo le giuste aspettative degli interessati, i quali, con comprensibile disappunto, vedono ingiustamente procrastinata la ricostruzione della carriera e la conferma a preside stabile.

(4-0905)

RISPOSTA. — Si fa presente che i provvedimenti di retrodatazione della nomina al

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

1° ottobre 1968 e di conferma a stabile nel ruolo dei vincitori del concorso a 1.000 posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965, sono stati tutti predisposti ed inviati, già dal maggio scorso, agli organi di controllo per la registrazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
SCALFARO

22 febbraio 1973

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il parere del Governo sul comportamento osservato dai sindaci di Mileto e di Soriano Calabro, i quali, con evidente dispregio della vigente normativa, usano ed abusano della sciarpa tricolore e dei civici gonfaloni, contravvenendo a quanto prescritto e fissato dal testo unico della legge comunale e provinciale, nonché dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264.

Consequentemente, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda promuovere per ristabilire la legalità violata in occasione di manifestazioni di parte svoltesi a Vibo Valentia.

(4 - 1274)

RISPOSTA. — In occasione dello sciopero generale del 12 gennaio scorso, le organizzazioni sindacali hanno promosso a Vibo Valentia una manifestazione conclusasi con un corteo.

Tra i partecipanti al corteo venivano notati il sindaco di Mileto, accompagnato dal comandante dei vigili urbani e da due vigili che reggevano il gonfalone comunale, e l'assessore delegato del comune di Soriano Calabro. Entrambi cingevano la sciarpa tricolore.

Il prefetto di Catanzaro, pur ritenendo l'episodio in contrasto con la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, sull'uso della bandiera nazionale, e con le norme di legge e la prassi per le quali, oltre che nei casi di celebrazione dei matrimoni e della partecipazione ai consigli di leva, è consentito che il sindaco cinga la sciarpa tricolore soltanto quando interviene a pubbliche funzioni o cerimonie,

non ha potuto adottare alcun provvedimento, per carenza di norme di diritto positivo che puniscano l'abuso specifico.

Nè, d'altra parte, sembra che l'accaduto possa trovare un preciso e sicuro inquadramento in una violazione degli obblighi di ufficiale di governo che derivano al sindaco dall'articolo 152 del testo unico n. 148 sopracitato.

Tuttavia, con lettera del 17 gennaio scorso, lo stesso Prefetto, nel sottolineare l'abuso in questione ha provveduto ad invitare i sindaci dei due citati comuni ad astenersi, per l'avvenire, dal cingere la sciarpa tricolore fuori dei casi espressamente consentiti dalla normativa o dalla prassi in vigore.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
SARTI

23 febbraio 1973

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere a che punto sono i lavori per la realizzazione delle opere dei piani regolatori dei porti di Trapani, Marsala, S. Vito Lo Capo, Favignana, Pantelleria, Marettimo.

Se non ritengano d'intervenire per sollecitare la conclusione o l'inizio dei lavori avviati o da avviare e di provvedere per il finanziamento di ulteriori opere stante che in particolare per alcuni di questi porti sono possibili importanti interventi finanziari.

(4 - 0547)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che l'isola di Levanzo (Trapani), diventata in questi ultimi anni centro di grande attrattiva turistica anche per gli amatori della pesca subacquea, stante che vi si può praticare facilmente, non è provvista di un porto;

se non ritengano d'intervenire per la costruzione di un porto nell'isola di Levanzo diventato indispensabile per lo sviluppo socio-economico non solo dell'isola ma della zona circostante.

(4 - 0548)

RISPOSTA. — Per unitarietà di settore si risponde contemporaneamente alle due interrogazioni anche per conto del Ministro della marina mercantile.

Per il porto di Trapani la situazione è la seguente: delle opere previste nel piano regolatore sono in corso di esecuzione i banchinamenti dello sporgente Isolella, a servizio della zona industriale, per lire 1 miliardo 100 milioni, finanziati dagli assessorati regionali ai lavori pubblici ed allo sviluppo economico. In particolare sono stati già ultimati metri 250 di banchina, a servizio dell'attività del bacino galleggiante, e metri 130 delle stesse banchine sono in corso di esecuzione.

I lavori di banchinamento del molo Ronciglio per l'attracco delle navi traghetto, previsti nel progetto 29 maggio 1970 per lire 1 miliardo, sono stati appaltati.

Nel programma degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dal decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, sono state previste, inoltre, per gli anni 1974, 1975 e 1976 l'escavazione del bacino portuale e la costruzione di banchine lungo la via Ammiraglio Staiti ed occidentali del Ronciglio per complessive lire 3.100.000.000.

Per quanto concerne il porto peschereccio, ubicato ad ovest del porto commerciale, si comunica che sono in corso i lavori di completamento della banchina nord e l'escavazione dello specchio acqueo antistante, per un importo di lire 250 milioni, con finanziamento dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Per il porto di Marsala sono in corso di esecuzione i lavori per lire 800 milioni, finanziati con legge 5 febbraio 1970, n. 21, per la costruzione della banchina in fondali di metri (— 10,000) all'interno del molo Cristoforo Colombo e l'escavo del canale di accesso.

Altri interventi per gli esercizi 1974-1976 con la citata legge per complessive lire 1.300.000.000, riguardano l'approfondimento del canale di accesso e dello specchio acqueo evolutivo, il banchinamento del raccordo alla nuova banchina, nonché la sistemazione del piazzale in radice al molo di ponente.

Per il porto di San Vito Lo Capo sono in

corso di esecuzione i lavori di costruzione del molo sopraflutto, dalla progressiva metri 180 alla progressiva metri 375, per lire 500.000.000, con benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per il secondo lotto, che prevede il completamento del molo sopraflutto dalla progressiva metri 375 alla progressiva metri 425 nonché il completamento del molo sopraflutto, dalla progressiva metri 115 a metri 215, per l'importo di lire 500.000.000 — finanziato sempre con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589 — il relativo progetto ha avuto bisogno di rielaborazione.

Per il porto di Favignana le opere in corso riguardano:

il consolidamento del molo foraneo San Leonardo, per migliorare le condizioni di rifugio dei natanti, per lire 20.000.000 quale intervento per opere marittime straordinarie;

la costruzione di banchine di attracco per natanti da diporto per lire 210.000.000, con finanziamento della Cassa del Mezzogiorno.

Per il porto di Pantelleria i lavori in corso concernono:

il prolungamento a scogliera del molo occidentale (Naso) per lire 90.000.000;

la ripartizione del molo Cidonio e del molo Naso, nonché il ripristino dei fondali latitanti per l'importo di lire 60.000.000.

Trovansi in fase di avanzata progettazione apposita perizia per lire 500.000.000, riguardante le opere di sistemazione interna, quali il completamento del molo Naso, il banchinamento in radice del medesimo molo e la escavazione dello specchio acqueo interno.

Per il porto di Marettimo con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono in corso di esecuzione per lire 200.000.000 i lavori di costruzione del porto peschereccio, a sud dell'abitato (primo stralcio), riguardante la costruzione di metri 96,50 di molo sopraflutto, nonché la formazione del piazzale in radice.

È inoltre in corso di istruttoria il progetto di secondo stralcio, dell'importo di lire 250 milioni, per i lavori di prolungamento del

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

molo sopraflutto dalle progressive 95,50 a 170.

Anche tali lavori dovranno essere eseguiti con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per il porto di Levanzo, il comune di Favignana è stato autorizzato con ministeriale n. 1503 del 25 settembre 1972 ad utilizzare il contributo promesso con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 80 milioni per il prolungamento dell'esistente molo, situato a sud-ovest della Cala Dogana.

Il relativo progetto è in corso di redazione.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

GULLOTTI

24 febbraio 1973

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che ogni anno una gran parte del territorio della provincia di Trapani, l'ericino, con il comune capoluogo, Paceco, subisce notevole danno per le inondazioni dei torrenti Lenzi, Xitta e Baiata, a cui si può ovviare non soltanto con il ripristino degli argini dei suddetti torrenti e con altre opere idrauliche, ma soprattutto costruendo un canale di gronda sul versante meridionale del Monte Erice che raccolga e convogli le acque alluvionali che precipitano dall'alto nell'alveo del torrente Lenzi, invece di lasciarle riversare nell'abitato di Trapani.

Poichè l'opera ovvierebbe in gran parte all'alluvionamento della città di Trapani, si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga di disporre il finanziamento dell'opera suddetta.

(4 - 0788)

RISPOSTA. — Il problema della difesa del territorio di Trapani dalle alluvioni con conseguenziali esondazioni dei torrenti Lenzi, Xitta e Baiata, anche a seguito delle recenti manifestazioni alluvionali, è stato affrontato dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo che ha provveduto al cordinamento delle iniziative da adottare dalle amministrazioni e dagli enti pubblici interessati (con-

sorzio di bonifica del Birgi, Azienda delle ferrovie dello Stato, amministrazione provinciale di Trapani, Cassa per il Mezzogiorno, assessorato regionale ai lavori pubblici).

Nel quadro di tale programma si è provveduto ad approntare la complessa progettazione esecutiva per il ripristino delle aste vallive dei torrenti Lenzi e Baiata, sconvolte dalle alluvioni, comportante lavori per un importo di lire 2.070.000.000, ed è in corso di appalto un primo lotto dei lavori dell'importo di lire 783.865.674.

Per quanto riguarda, in particolare, il canale di Gronda di Erice, opera integrativa dei lavori predetti, di grandissima utilità per la salvaguardia dell'abitato di Trapani dalle acque piovane, dilaganti dal monte Erice, è stata già predisposta la progettazione di massima, dell'importo di circa lire 680 milioni, allo scopo di poter procedere immediatamente alla esecuzione dei lavori non appena le disponibilità di bilancio o i nuovi stanziamenti in materia di difesa del suolo, già all'esame del Parlamento, lo consentiranno.

La esigenza della realizzazione dell'opera è stata sentita anche dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In tal senso la Cassa ha già provveduto alla redazione di un progetto di massima dell'importo di lire 785 milioni, a salvaguardia dell'asse attrezzato dal nucleo industriale della città di Trapani, di cui ha finanziato un primo stralcio dell'importo di lire 420 milioni.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

GULLOTTI

24 febbraio 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che due minatori, Giuseppe Carta e Giuseppe Lixi, sono deceduti nella miniera di Seruci della SMCS (Enel) e che un altro minatore si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni;

b) se gli risulti, altresì, che i due lavoratori sono morti nell'esecuzione dei lavori di

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

rettifica dell'asse della galleria, a causa di una frana;

c) in caso affermativo, se non ritenga urgente ed opportuno un suo intervento per accertare eventuali responsabilità, predisponendo in pari tempo misure adeguate per salvaguardare l'incolumità dei minatori.

L'interrogante chiede, altresì, che venga immediatamente nominata una Commissione di inchiesta, nella quale siano rappresentati i lavoratori, per accertare eventuali responsabilità da parte dell'Enel.

(4 - 0134)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione soprascritta si fa presente che la richiesta formulata dalla signoria vostra onorevole di procedere alla nomina di una commissione d'inchiesta tendente ad accertare le cause e le eventuali responsabilità per il duplice infortunio mortale verificatosi il 14 giugno 1972 presso la miniera carbonifera di Seruci (Cagliari) ha già trovato pratica attuazione.

Infatti il distretto minerario di Iglesias — attenendosi alle norme di polizia mineraria che regolano le inchieste sugli infortuni (articoli 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 28) — ha inviato sul luogo dell'infortunio due ingegneri per procedere alle operazioni di constatazione dell'infortunio.

Tali operazioni — che costituiscono come sopradetto a termini di legge « inchiesta sull'infortunio » ed alle quali ha partecipato in rappresentanza degli operai un componente del collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene — consistono nell'accertare le circostanze che hanno determinato l'infortunio e nel raccogliere le testimonianze redigendo apposito processo verbale che è sottoscritto dal direttore della miniera e dai testimoni sentiti.

Secondo gli elementi sinora raccolti le cause del crollo non sarebbero dovute al cedimento dell'armatura ma al rovesciamento di due elementi portanti avvenuto durante le operazioni necessarie a sollevare un « cappello » con l'uso di una binda idraulica: il rovesciamento si sarebbe verificato in segui-

to allo scollamento degli strati di marna, calcari e scisti carboniosi costituenti il « tetto » della crociera.

A norma di legge il verbale, corredato di tutti gli atti richiesti, è stato trasmesso all'autorità giudiziaria alla quale spetta stabilire l'esistenza di eventuali responsabilità, e, se del caso, procedere in giudizio.

Questo Ministero, peraltro, indipendentemente dal sinistro che forma oggetto dell'interrogazione di che trattasi, ha richiamato l'attenzione dell'ufficio distrettuale di Iglesias sulle necessità di un immediato controllo straordinario sulla efficienza delle misure di sicurezza antigrisou per prevenire infortuni collettivi o catastrofi di cui si è avuta frequente notizia in questi ultimi anni presso bacini carboniferi esteri.

Detto ufficio ha proceduto ad accurati controlli oltre il normale servizio, pervenendo a conclusioni favorevoli per quanto attiene all'efficienza della organizzazione di prevenzione infortuni.

Si fa, infine, presente che presso questo Ministero si è tenuto un convegno con la partecipazione dei segretari provinciali di Cagliari delle organizzazioni sindacali minatori CISL, CGIL e UIL, per l'esame delle problematiche attinenti la sicurezza delle miniere sarde e l'apporto che a questa può essere addotto dall'amministrazione. Il risultato di tale convegno è stato giudicato molto favorevolmente dagli intervenuti che hanno avuto modo di apprezzare la costruttiva attenzione che l'amministrazione mineraria dedica a siffatti problemi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*

FERRI

23 febbraio 1973

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se gli risulti:

che in numerosi paesi della provincia di Cagliari — come peraltro già denunciato più volte dall'interrogante — vanno sempre più manifestandosi malattie infettive che colpiscono la popolazione;

che la salute pubblica risulta seriamente minacciata, specie a Quartucciu (Cagliari), sia per le condizioni di approvvigionamento idrico, sia per lo smaltimento delle acque luride.

In caso affermativo, anche in considerazione delle altre situazioni denunciate in precedenti interrogazioni, con particolare riguardo per il comune di Terralba e la frazione di Monserrato, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno predisporre tutte le misure igienico-sanitarie in grado di evitare il diffondersi delle malattie denunciate.

L'interrogante desidera evidenziare il fatto che ad analoghe interrogazioni, nonostante il loro carattere d'urgenza e contrariamente a quanto disposto dall'articolo 153 del Regolamento del Senato, non è stata data risposta.

(4 - 0640)

RISPOSTA. — La frazione Quartucciu di Cagliari è servita dallo stesso acquedotto della città. L'acqua proviene dai bacini di Corongiu ed è trattata, potabilizzata e tenuta giornalmente sotto controllo e dal punto di vista chimico e da quello batteriologico.

In località Sant'Isidoro, facente parte di detta frazione, l'approvvigionamento idrico avviene, invece, mediante autobotti dell'amministrazione comunale con immagazzinamento in serbatoi, anch'essi controllati sotto il profilo igienico. La popolazione della comunità, stante la lieve maggiore incidenza di malattie infettive verificatesi nel corrente anno è stata invitata, con ordinanza comunale, a servirsi di detta acqua e alla maggiore osservanza delle norme igieniche.

La frazione è priva di rete fognaria; le acque nere delle abitazioni confluiscono in fosse non perdenti; le acque pluviali vengono incanalate naturalmente nei canali di bonifica e nel torrente Quartucciu.

Nelle succitate due località durante il 1971 si è verificato un caso di tifo nel primo semestre mentre nel secondo semestre si sono avuti quattro casi di epatite virale ed un solo caso di tifo; nel 1972, invece, si sono registrati tre casi di tifo a tutto il 20 ottobre.

Per quanto riguarda l'andamento delle malattie infettive nella provincia il competente ufficio del medico provinciale è sempre intervenuto prontamente predisponendo misure idonee a prevenire e ad arginare il diffondersi delle malattie in parola.

Da parte di questa amministrazione, si assicura al momento ogni necessario controllo e intervento.

Si rappresenta, infine, che soltanto a cinque delle complessive diciannove interrogazioni presentate dalla signoria vostra onorevole non è stata data risposta, essendo le stesse tuttora in istruttoria.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in alcune zone della Sardegna, e particolarmente nei comuni del Gerrei, in provincia di Cagliari, la ricezione televisiva risulta impossibile a causa di impedimenti naturali.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga utile un suo intervento per disporre l'impianto di ripetitori televisivi nelle zone tecnicamente idonee, onde ovviare all'inconveniente lamentato ed esaudire le legittime richieste di quelle popolazioni per una puntuale informazione.

(4 - 1041)

RISPOSTA. — Al riguardo va precisato che da accertamenti eseguiti si è rilevato che la ricezione televisiva nella zona del Gerrei, pur essendo suscettibile di miglioramento, non può, in verità, considerarsi impossibile.

Risulta, infatti, che la ricezione del programma nazionale TV è soddisfacente nei comuni di Sant'Andrea Frius e di San Nicolò Gerrei e leggermente scadente ad Armingia, mentre per il secondo programma si ha una soddisfacente ricezione a Sant'Andrea Frius e, per il 40 per cento, anche a San Nicolò Gerrei; solo per il comune di

Armungia si deve lamentare una precaria ricezione di detto programma.

Premesso quanto sopra giova tuttavia tener presente che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze delle popolazioni delle località segnalate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GIOIA

28 febbraio 1973

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di agitazione della categoria dei biologi, i quali, nonostante l'ordinamento istituito con legge n. 396 del 24 maggio 1967, che li abilita al titolo professionale mediante il possesso del titolo accademico e l'esame di Stato, non trovano ancora la loro giusta collocazione nel sistema della mutualità;

2) se gli risulti, altresì, che la citata legge consente loro:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche;

c) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;

d) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

e) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico;

f) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

g) funzioni, infine, di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopra menzionate.

In caso affermativo, anche in considerazione del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato (n. 361 del 7 aprile 1972) e la stessa circolare chiarificatrice del Ministero (n. 107 del 26 luglio 1972) sono state totalmente disattese, si chiede se il Ministro non ritenga urgente, utile ed opportuno un incontro con l'Ordine nazionale dei biologi per un esame congiunto dei problemi attinenti la benemerita categoria e per definire il loro inserimento nel sistema della mutualità, come convenzionati esterni ed interni, sì da garantire loro il lavoro e la tutela della stessa dignità professionale, nella prospettiva del generale riassetto in attuazione della riforma sanitaria.

(4 - 1051)

RISPOSTA. — In linea generale si osserva che dalla competenza attribuita ai biologi dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, di eseguire analisi di laboratorio non può discendere il dovere degli enti mutualprevidenziali di concordare con i biologi stes-

si convenzioni al fine di avvalersi della loro opera nel settore della ricerca clinica, anche perchè il servizio specialistico in atto prestato dagli enti mutualistici è disciplinato dall'accordo nazionale intercorso con la FNOOMM, che prevede il conferimento degli incarichi esclusivamente a laureati in medicina e chirurgia.

In linea particolare, si ritiene che la decisione n. 361 del 7 aprile 1972 della IV sezione del Consiglio di Stato e le disposizioni interpretative contenute nella circolare n. 107 del 26 luglio 1972 di questo Ministero non abbiano attinenza con l'eventuale convenzionamento dei biologi con gli enti mutualistici.

Infatti la predetta decisione n. 361 ha preso in esame il caso di lesione di un diritto personale nell'esercizio di una attività di carattere privato ed ha riconosciuto, in applicazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, il diritto del biologo ricorrente a dirigere il proprio laboratorio di analisi.

In ogni modo, per ogni necessaria opera di mediazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che non ha mancato di far presente agli enti mutuo-previdenziali di considerare, in sede di stipula di nuove convenzioni, la possibilità di affidare le analisi di laboratorio anche ai biologi, vi è stata, in data 6 settembre 1972, una prima riunione — che questo Dicastero non aveva mancato di sollecitare — con i rappresentanti della categoria interessata.

Per quanto infine concerne il punto 2) dell'interrogazione, si fa presente che, effettivamente, oggetto della professione di biologo sono tutte le attività di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 397.

*Il Ministro della sanità*  
GASPARI

26 febbraio 1973

*PINNA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

1) se sia a conoscenza del parere favorevole espresso dall'Amministrazione provinciale delle poste e telegrafi di Cagliari, per

la istituzione dell'Ufficio postale di Gonnoscodina, per il quale l'interrogante aveva sollecitato l'intervento del Ministro;

2) se sia a conoscenza del fatto che lo stesso sindaco di quel comune, in una recente intervista radiofonica, ha nuovamente ribadito l'urgenza dell'istituzione del predetto ufficio postale, in considerazione del fatto che circa 250 pensionati debbono recarsi, per riscuotere i ratei di pensione, nel comune di Gonnostamatza, sfidando i rigori invernali nonostante l'età avanzata;

3) se gli risulti che un vecchio pensionato è deceduto proprio lungo il percorso, mentre si recava all'ufficio postale di Gonnostamatza, suscitando viva emozione fra la popolazione.

In caso affermativo, anche in considerazione del parere favorevole all'istituzione dell'ufficio postale da parte dell'Amministrazione provinciale delle poste e telegrafi di Cagliari, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre perchè l'iter sia accelerato, dando definitiva attuazione ad una rivendicazione che può apparire di poco conto, ma alla quale quei cittadini attribuiscono la sua importanza.

(4 - 1224)

**RISPOSTA.** — Al riguardo si conferma che la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari, a completamento dell'istruttoria all'uopo instaurata, ha espresso parere favorevole in ordine all'invocata istituzione di una agenzia postale a Gonnoscodina.

Devesi peraltro soggiungere che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'adozione del provvedimento ministeriale è subordinata alla pronunzia della commissione centrale per gli uffici locali, alla quale tuttavia la pratica potrà essere sottoposta soltanto dopo che il comune di Gonnoscodina avrà fatto pervenire la delibera consiliare, approvata dall'autorità tutoria, relativa agli impegni che il comune stesso ha dichiarato di voler assumere circa la fornitura dei locali da adibire a sede dell'istituenda agenzia postale.

Per intanto, l'amministrazione, a guadagno di tempo, ha già posto allo studio l'organizzazione del servizio di recapito che dovrà essere attivato in relazione all'apertura del nuovo ufficio.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
GIOIA

28 febbraio 1973

PINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritiene di dover adottare provvedimenti particolari per offrire fiducia alle categorie degli invalidi civili e di guerra e degli orfani di guerra per le assunzioni con le aliquote riservate alle Pubbliche Amministrazioni.

Presso il Provveditorato agli studi di Salerno è stata fatta una graduatoria per oltre 6.000 aspiranti bidelli, ma le qualifiche di invalido o di orfano di guerra sono state valutate solamente con un punteggio di scarsa entità, senza prevedere alcun diritto per riserva di posti. Il provveditore agli studi di Salerno ritiene di giustificare il suo operato sulla base di disposizioni ministeriali, secondo le quali, nella compilazione di una graduatoria, non sarebbe consentita la riserva di posti per i soggetti che non siano assunti direttamente in ruolo.

Sta di fatto però — e tanto è certamente noto al Presidente del Consiglio dei ministri — che le assunzioni per le categorie speciali (con riferimento agli invalidi civili e di guerra ed agli orfani di guerra) vengono fatte, direttamente in ruolo, solamente per raccomandazioni politiche ed a compenso di interessi clientelari.

L'interrogante ritiene che non si debba accettare e giustificare un tale sistema, che turba le legittime aspirazioni dei minorati e che fa scadere la fiducia nelle istituzioni dello Stato, e pertanto chiede che il Presidente del Consiglio dei ministri voglia disporre perchè le assunzioni degli invalidi civili e di guerra e degli orfani di guerra vengano effettuate sulla base di pubbliche graduatorie fatte con una predeterminata valutazione dei titoli.

(4 - 0884)

RISPOSTA. — Si risponde — a nome del Presidente del Consiglio dei ministri — facendo presente che da elementi assunti presso il Provveditorato agli studi di Salerno, è risultato che la graduatoria degli aspiranti bidelli (e delle altre categorie di personale non insegnante) è stata compilata da apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, ed integrata secondo le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 127 del 14 aprile 1972, da un funzionario del Provveditorato agli studi e da tre rappresentanti del personale non insegnante destinati dai sindacati di categoria.

Tale commissione, nella predisposizione della citata graduatoria, si è attenuta rigorosamente al disposto dell'apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione, che contiene anche la normativa vigente per la parte relativa all'attribuzione della riserva o preferenza per categorie aventi titolo (legge 2 aprile 1968, n. 482).

Ne è derivato, perciò, che:

1) nessun punteggio particolare è stato assegnato alle categorie di cui alla cennata legge n. 482, non essendo prevista dalla tabella di valutazione, annessa all'ordinanza ministeriale 20 aprile 1972, alcuna maggioranza;

2) il diritto a riserva è stato regolarmente riconosciuto, come d'altra parte risulta dalle graduatorie pubblicate all'albo dell'ufficio, in favore di coloro che debitamente hanno documentato, oltre che la particolare qualifica (invalido, orfani, eccetera), anche lo stato di disoccupazione, con certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, come richiesto dalla legge n. 482, richiamata nell'articolo 9 della cennata ordinanza ministeriale.

Viceversa, a coloro i quali non hanno documentato lo stato di disoccupazione, bensì solo l'appartenenza a tali particolari categorie, è stata riconosciuta la sola preferenza, a parità di punteggio.

Si fa presente altresì che le assunzioni di competenza dei provveditorati agli studi (incarichi a tempo indeterminato), regolate dal-

la suddetta ordinanza ministeriale — applicativa dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 — sono effettuate sulla base di pubbliche graduatorie provinciali, predisposte con una predeterminata valutazione dei titoli, nelle quali vengono inclusi gli aspiranti che hanno prodotto nei termini regolare e documentata istanza, ivi compresi gli appartenenti a categorie privilegiate (invalidi civili, invalidi di guerra, orfani di guerra, eccetera), in favore dei quali è operativa la riserva dei posti all'atto della nomina, ai sensi dell'articolo 9 della più volte richiamata ordinanza ministeriale.

Si aggiunge che il Ministero della pubblica istruzione ha approvato l'operato del Provveditorato agli studi di Salerno.

*Il Ministro senza portafoglio*  
GAVA

21 febbraio 1973.

**PREMOLI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 603, relativa alla Conferenza europea sulla conservazione della natura, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione della sistemazione del territorio e dei poteri locali (*Doc. 2758*) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera conoscere, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione.

Identica interrogazione è stata presentata al Senato nel corso della precedente Legislatura, col n. 3639, in data 21 maggio 1970,

ma per l'anticipata fine della Legislatura stessa non ha potuto ottenere risposta.

(4 - 0027)

**RISPOSTA.** — Si risponde anche a nome del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per la pubblica istruzione.

Si fa presente che aderendo allo spirito della Raccomandazione n. 603 sulla conservazione della natura, da parte di questo Ministero sono state inviate indicazioni, secondo le linee del piano economico nazionale, al Ministero degli affari esteri, in relazione ai risultati decisionali delle conferenze mondiali sull'argomento in parola.

In particolare, si prevedono provvedimenti fondamentali per il periodo 1971-75 per la difesa dell'ambiente quali:

una nuova legge urbanistica, concepita come legge cornice del trasferimento dei poteri alle regioni, che regoli la materia in modo completo;

una legge-quadro sui parchi nazionali e le risorse naturali, che stabilisca in modo funzionale i criteri di istituzione e gestione della principale unità, le aree predette a diversi livelli e varia intensità sulla base delle indicazioni formulate nel « Progetto '80 ».

Come è certamente noto, in vista della conferenza europea sull'ambiente, che avrà luogo a Vienna nel marzo 1973, si stanno approntando, presso una commissione a carattere interministeriale appositamente costituita presso il Ministero degli affari esteri, studi e proposte intese a definire la posizione del Governo italiano.

È anche noto che nei giorni dal 25 al 28 ottobre 1972 si è tenuta a Strasburgo la seconda riunione del comitato europeo per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali, in preparazione della conferenza di Vienna. In tale occasione, è stato deciso che a Vienna saranno trattati, tra l'altro, avvalendosi dell'apporto specifico dell'esperienza italiana i seguenti temi:

1) erosione del suolo agrario e di montagna, erosione eolica nelle zone dunali e sabbiose;

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

2) problemi di riforestazione, principalmente nelle regioni montane e mediterranee.

L'istituzione di un'autorità europea, con il compito di sovrintendere ed orientare ogni iniziativa nel settore della protezione delle risorse naturali, si manifesta sempre più indispensabile, così come la creazione di un organismo ministeriale direttamente responsabile in ogni Paese, in materia di protezione della natura.

A quest'ultimo proposito, si comunica che il Ministero dell'agricoltura ha recentemente istituito un ufficio speciale interessato a tutti i problemi che, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità di detta amministrazione, riguardano la conservazione e la protezione della natura e delle risorse naturali.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

TAVIANI

20 febbraio 1973

PREMOLI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 627, relativa alla protezione delle coste in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 21 gennaio 1971 — su proposta della Commissione per la sistemazione del territorio e dei poteri locali (Doc. 2901) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere, come appare sommamente opportuno, al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

Identica interrogazione è stata presentata al Senato nel corso della precedente Legislatura, col n. 4733, in data 18 febbraio 1971, ma per l'anticipata fine della Legislatura stessa non ha potuto ottenere risposta.

(4-0035)

RISPOSTA. — Si fa presente che in ottemperanza allo spirito della Raccomandazione n. 627 relativa alla protezione delle coste in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, sono in corso una serie di contatti a vario livello fra i Paesi del bacino interessati per la lotta contro l'inquinamento da rigetto di sostanze tossiche in Mediterraneo e la conseguente protezione delle coste.

Si citano, al riguardo, gli accordi stipulati fra la Francia ed il Principato di Monaco e fra l'Italia e la Jugoslavia.

Sono state organizzate, inoltre, conferenze a vario livello, fra cui quella tenutasi a Parigi il 24-25 aprile 1972 nel corso della quale è stato approvato il testo del « Progetto di convenzione per far fronte ai rigetti accidentali di idrocarburi per il bacino occidentale del Mediterraneo » — a cui ha fatto seguito la conferenza tenutasi a Roma l'11-12 luglio 1972 — per un riesame del Progetto stesso.

Giova comunque sottolineare che il Governo italiano ha sempre fornito una costante adesione ai lavori sul problema in questione, sia in sede di Consiglio d'Europa, sia in sede di Comunità europea, nonchè in sede nazionale.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

TAVIANI

20 febbraio 1973

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, nell'ambito degli obiettivi che si propone allo scopo di ammodernare i servizi di arrivo e di distribuzione della corrispondenza, non ritenga di riesaminare l'opportunità che il servizio di trasporto della corrispondenza e dei pacchi dal capoluogo di Isernia ad Agnone venga effettuato con mezzi dell'Amministrazione stessa o, quanto meno, venga affidato ad aziende private con pubblico bando.

Sta di fatto che l'attuale servizio da Isernia ad Agnone — massimo centro della provincia, dopo il capoluogo — viene svolto fra la generale deplorazione, nonostante richiami

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

anche severi della Direzione provinciale competente.

(4 - 1236)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che le disfunzioni che si riscontrano nel servizio dei trasporti postali tra Isernia ed Agnone sono da imputare ai ripetuti scioperi dei dipendenti della ditta Cerella, esercente l'autoservizio di linea, cui in atto è affidato il trasporto della corrispondenza e dei pacchi tra gli anzidetti due centri molisani.

Tale situazione è stata giudicata insostenibile da questa amministrazione la quale, allo scopo di por fine al disagio che ne deriva alle popolazioni interessate, ha conferito apposito incarico ad un funzionario ispettivo per l'elaborazione di un programma che porti alla regolarizzazione del collegamento Isernia-Agnone e di quelli relativi ad altri uffici limitrofi.

Completata la necessaria istruttoria, non si mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti per la normalizzazione del servizio in argomento.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GIOIA

28 febbraio 1973

SCARPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

del continuo ricorso alla provocazione ed alla violenza da parte di ben noti appartenenti ad organizzazioni neofasciste ed al MSI della città di Lamezia Terme (Catanzaro), i quali praticano violenze e minacce nei confronti di inermi cittadini e di giovani democratici, brandendo, con ostentazione e tracotanza, armi da fuoco che utilizzano persino alla presenza delle forze di polizia;

che in tale situazione il comportamento repressivo della polizia non è volto a perseguire legalmente i responsabili di ogni forma di provocazione, ma a creare un clima pesante di stato d'assedio nella città, continuamente percorsa da camion e camionette carichi di agenti che effettuano numerosi quanto indiscriminati fermi di cittadini;

che lo spiegamento di tanta forza di polizia, motivato dall'esigenza di porre fine ai sequestri di persone che da circa due anni si verificano a Lamezia Terme, si è risolto in parate dimostrative ed intimidatorie che, da più di venti giorni, ininterrottamente si succedono sul Corso Numistrano;

che agenti di pubblica sicurezza in borghese, senza qualificarsi e senza regolare mandato, tentano di perquisire locali privati, denunciando all'autorità giudiziaria i cittadini che oppongono le loro rimostranze a tale abuso di potere, e fermano indiscriminatamente per le strade dei cittadini e li traducono presso il Commissariato, trattendoli ed interrogandoli come se fossero delinquenti comuni, senza garantire loro la presenza dell'avvocato;

che quanto accade suscita la viva indignazione della popolazione perchè compiuto in dispregio della difesa delle garanzie costituzionali e in ossequio ad un'inammissibile tolleranza delle azioni di ben noti tepisti e provocatori neofascisti, i cui tentativi eversivi la popolazione e le forze politiche democratiche, nonchè le organizzazioni sindacali, in tempi non lontani, bloccarono sul nascere proprio per impedire che si ripetessero a Lamezia Terme i luttuosi moti di Reggio Calabria.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere:

quali misure il Ministro intende adottare con urgenza per garantire ai cittadini di Lamezia Terme, non solo il rispetto e la ferma difesa della libertà, ma anche la severa repressione delle minacce, delle provocazioni, delle azioni violente e di ogni forma di organizzazione fascista, per assicurare l'ordine democratico e l'applicazione di precise disposizioni di legge (contro cui il segretario nazionale del MSI ha lanciato pubblicamente un'arrogante sfida), per assicurare, inoltre, in presenza della grave crisi economica che investe la città e il comprensorio lamezino, ai lavoratori della città e della campagna l'esercizio dei diritti democratici, spezzando l'esiziale strategia della tensione politica ed eliminando con fermezza e decisione ogni forma di tolleranza, compiacenza o inettitudine;

a quali risultati è giunta l'azione della polizia nei confronti degli autori dei numerosi sequestri di persona che sono stati operati anche di recente a Lamezia Terme.

(4 - 0609)

RISPOSTA. — Le operazioni di polizia giudiziaria svolte a seguito dei sequestri di persona verificatisi nel Lametino, negli ultimi due anni, hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di numerosi pregiudicati.

Le indagini, in occasione del sequestro dello studente universitario Caputi Filippo, avvenuto nell'ex comune di Sambiasse il 10 agosto scorso, sono state condotte sotto la personale direzione del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme.

Il fatto delittuoso, che ha suscitato allarme nella pubblica opinione di Lamezia Terme, ha determinato contrastanti vedute tra i giovani di opposte tendenze politiche sfociate, talvolta, in atti reciproci di intemperanza.

Le forze di polizia, nelle circostanze, sono intervenute con l'immediatezza necessaria e con senso di responsabilità per assicurare l'ordine e la sicurezza dei cittadini.

Nel quadro di tale attività di vigilanza e di repressione degli illeciti sono stati denunciati cinque giovani di estrema destra per i reati di minaccia, lesioni e porto abusivo di armi.

Si soggiunge che, per il sequestro di Caputi Filippo, sono state trattate in arresto tre persone e proseguono le indagini per la identificazione di eventuali complici.

Sulle considerazioni di carattere generale, concernenti l'ordine pubblico nel Lametino, si tiene ad assicurare che le forze di polizia, impegnandosi con decisione e responsabilità, hanno determinato la normalizzazione della situazione e non mancheranno anche per il futuro di vigilare costantemente e rigorosamente al fine di salvaguardare la libertà e la sicurezza di quella popolazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SARTI

23 febbraio 1973

SEMA, BACICCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza*

*sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che in queste ultime settimane si sono verificati a Trieste alcuni gravissimi casi di sabotaggio alla « Grandi Motori IRI-FIAT » ed allo stabilimento « Italsider », a partecipazione statale, che potevano causare una strage fra i lavoratori e danni incalcolabili alla produzione, sabotaggi tempestivamente individuati e, quindi, neutralizzati dalla vigilanza degli operai e denunciati dalle rispettive direzioni di fabbrica alla Procura di Trieste;

se la Magistratura è intervenuta, e con quali risultati, e, in caso negativo, perchè non è intervenuta;

se dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state prese o si intendono prendere adeguate misure per assicurare l'integrità e la sicurezza dei lavoratori;

se le Partecipazioni statali hanno provveduto a tutti gli accorgimenti indispensabili perchè il patrimonio produttivo non sia esposto a casi del genere, tanto più gravi e pericolosi, per la regione in cui si sono registrati, a causa dei precedenti episodi di teppismo, di provocazione e di sabotaggio.

(4 - 0986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali informando, in base alle notizie pervenute dalla Procura generale di Trieste, che il 25 ottobre 1972 si verificò, ad opera di ignoti, un duplice episodio di sabotaggio nello stabilimento industriale « Grandi motori » esistente in località Bagnoli della Rosandra (Trieste), attuato mediante il doloso versamento di circa un chilogrammo di sabbia nel circuito di lubrificazione del cavo per il comando valvole su di un motore predisposto per alimentare un gruppo elettrogeno e già in corso di collaudo.

Dal fatto non sono derivati danni alle persone, ma notevoli danni al motore ed all'attività lavorativa.

La Procura della Repubblica di Trieste, informata dei fatti dall'autorità di pubblica sicurezza e dal competente delegato della s.p.a. « Grandi motori », ha chiesto proceder-

si, allo stato, contro ignoti con istruzione formale in conseguenza della complessità degli accertamenti da compiere. L'istruttoria è tuttora in corso di espletamento da parte del giudice istruttore.

La Procura generale di Trieste pur non potendo, per il rispetto dovuto al segreto istruttorio, fornire particolari notizie sulle vicende dell'istruttoria, ha segnalato che il fatto delittuoso ha provocato vivaci proteste tra le maestranze dello stabilimento industriale le quali ritengono che esso sia stato commesso al fine di gettare discredito sui lavoratori addetti allo stabilimento medesimo.

Indagini sono anche in corso per quanto concerne ciò che si è verificato l'11 e il 12 novembre scorso nello stabilimento Italsider di Trieste, quando il personale di servizio constatò che alcune valvole di alimentazione dell'acqua di raffreddamento erano state chiuse, provvedendo ad eliminare subito l'inconveniente.

Circa l'ultima parte della interrogazione, si comunica, secondo quanto ha fatto presente il Ministero delle partecipazioni statali, che « le aziende hanno costantemente attuato, con particolare scrupolo, tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, oltre quelle suggerite dall'esperienza e che, comunque, sono stati adottati, in sede competente, tutti i possibili accorgimenti atti ad evitare che analoghi inconvenienti abbiano a ripetersi ».

*Il Ministro di grazia e giustizia*

GONELLA

23 febbraio 1973

**SGHERRI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi per i quali ai giovani arrestati a causa degli incidenti avvenuti a Firenze, in piazza Dalmazia, il 2 maggio 1972, è stata rifiutata la libertà condizionata, per cui sono ancora in carcere in attesa di giudizio costretti a sopportare un assurdo periodo di detenzione preventiva.

i motivi per i quali il processo non ha ancora avuto luogo, benchè l'istruttoria for-

male sia già da tempo conclusa e quasi tre mesi siano già trascorsi dal giorno del loro arresto.

L'interrogante intende sottolineare la gravità del fatto che, mentre ai giovani arrestati a Firenze il 2 maggio e tuttora detenuti, in seguito agli incidenti causati dalle provocazioni implicite e manifeste dei comizi fascisti, viene negata la libertà condizionata ed il processo è ancora al di là da venire, di contro non si perseguono e colpiscono, come vuole la Costituzione, e neppure sono oggetto di quei provvedimenti così spesso annunciati, coloro che sono formalmente indiziati di aver ricostituito il partito fascista e di aver quindi attentato, anche con le provocazioni e gli atti criminosi ben noti, alla legalità repubblicana e democratica ed ai quali, anzi, si concede facilmente la libertà provvisoria.

(4 - 0391)

**RISPOSTA.** — In base alle notizie fornite dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, risulta che ai giovani arrestati in occasione degli incidenti avvenuti in quella città il 2 maggio 1972 fu negata dal giudice istruttore del relativo procedimento la libertà provvisoria, a causa dell'obbligatorietà, nella specie, del mandato di cattura. A tale provvedimento negativo il giudice era vincolato in forza dell'articolo 277 del codice di procedura penale, in vigore nel periodo al quale si riferiscono i fatti, poichè non era ancora intervenuta la recente legge 15 dicembre 1972, n. 773 che ha modificato detto articolo consentendo (articolo 2) al giudice di concedere all'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva la libertà provvisoria, anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

È stato altresì riferito che la sentenza di rinvio a giudizio nel procedimento predetto è stata depositata il 14 agosto 1972 e che il processo si è concluso con sentenza 18 novembre 1972 del tribunale di Firenze (2ª sezione penale) che ha condannato i quattro imputati a pene varianti dai 2 ai 3 anni di reclusione per i reati di radunata sediziosa aggravata, resistenza aggravata e continuata,

lesioni personali volontarie, istigazione a delinquere e turbativa di comizio.

Il Presidente del tribunale ha fatto in proposito conoscere che non si è potuto fissare più presto la data di celebrazione del processo perchè i ruoli erano da tempo molto carichi e non consentivano che vi si includesse il processo medesimo nel quale il dibattimento avrebbe occupato varie udienze.

In merito, poi, alle affermazioni contenute nell'ultima parte della interrogazione in cui si lamenta, in rapporto allo stato di detenzione degli imputati nel procedimento suindicato, che non siano perseguiti penalmente o comunque che si conceda con facilità la libertà provvisoria a coloro che hanno ricostituito il partito fascista o abbiano attentato, con atti criminosi, alla legalità repubblicana, la Procura generale ha fatto presente che non sono stati segnalati agli uffici del Pubblico ministero fatti da cui desumere che nella zona sia stato ricostituito il partito fascista. Ha aggiunto la Procura generale che per reati di violenza commessi da appartenenti a movimenti politici di destra in un solo caso è stato concesso il beneficio della libertà provvisoria agli imputati, per cui non ha ragion d'essere l'addebito di una « facile concessione » di detto beneficio.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
GONELLA

23 febbraio 1973

**SIGNORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, in occasione dell'approvazione della legge 27 marzo 1971, n. 93, il Parlamento, rilevata l'esigenza di pervenire ad un'organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere ed al trattamento economico, impegnò il Governo ad elaborare rapidamente un disegno di legge in merito;

che, al fine di analizzare e studiare i diversi problemi, sarebbe stata costituita una

Commissione interministeriale presso il Ministero di grazia e giustizia, la quale avrebbe portato a termine i suoi lavori,

si chiede di conoscere i risultati degli studi eventualmente condotti, nonché i tempi entro i quali il Governo intende rispettare l'impegno assunto dinanzi al Parlamento.

(4 - 1258)

**RISPOSTA.** — Come è noto, in sede di esame del provvedimento, divenuto poi la legge 27 marzo 1971, n. 93, concernente la devoluzione ai comuni dei diritti di cancelleria degli uffici di conciliazione, il Parlamento avendo « rilevato l'esigenza di pervenire ad una organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, sia per quanto attiene alle funzioni, sia per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere ed al trattamento economico » impegnò il Governo ad elaborare un disegno di legge in merito.

A seguito di tale invito, questo Ministero convocò una commissione interministeriale per esaminare, anzitutto, il problema che, nella sostanza delle richieste del Parlamento, appariva più urgente perchè pressantemente sollecitato dalla categoria interessata e, cioè, quello dell'inquadramento dei messi di conciliazione, non dipendenti comunali, nei ruoli organici dei comuni.

La commissione, cui partecipavano rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle finanze, dopo aver analizzato e puntualizzato i vari aspetti del problema non pervenne ad alcuna conclusione non essendosi raggiunto il necessario accordo circa l'inquadramento nei ruoli dei comuni dei messi non dipendenti comunali, anche per i riflessi finanziari di una tale sistemazione.

Pertanto, venuta meno la possibilità di risolvere in sede di commissione questo aspetto particolare interessante i messi di conciliazione non dipendenti comunali, la regolamentazione organica delle funzioni, della carriera e del trattamento economico di tutto indistintamente il personale degli uffici di conciliazione sarà presa in esame, nel suo aspetto radicale, nel più vasto contesto della

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

riforma dell'ordinamento giudiziario e del nuovo assetto degli uffici giudiziari.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

GONELLA

23 febbraio 1973

TEDESCO TATÒ Giglia, DEL PACE, CALAMANDREI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave atto politico compiuto dal questore di Arezzo, il quale ha rifiutato l'autorizzazione richiesta dall'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno per effettuare una sottoscrizione a favore delle popolazioni martoriate del Vietnam; a detta del questore, la sottoscrizione non rientrerebbe « nei casi tassativamente previsti dall'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Detta autorizzazione era stata richiesta dal sindaco a seguito di una delibera del consiglio comunale assunta su proposta congiunta dei gruppi del PCI, della DC, del PSI e del PSDI.

Per conoscere, altresì, se tale atteggiamento del questore sia frutto di un orientamento assunto dal Ministero — il che risulterebbe inconcepibile alla luce del movimento di opinione pubblica italiano e mondiale e delle posizioni che si sviluppano anche a livello di Governi — e se non ritenga di dover immediatamente intervenire per rimuovere l'assurdo ostacolo frapposto all'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, iniziativa che risponde allo slancio solidaristico delle popolazioni della Valdarno a sostegno del Vietnam.

(4 - 1244)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno, con deliberazione del 29 dicembre 1972, ha approvato all'unanimità lo stanziamento della somma di lire 300.000 in favore della popolazione del Vietnam del Nord, incaricando inoltre il sindaco di aprire una pubblica sottoscrizione, da effettuare dal 5 al 20 gennaio scorso, per la raccolta di altri fondi per lo stesso scopo, da inviare successivamente alla delegazione vietnamita a Parigi.

Il 5 gennaio scorso, il sindaco, dopo aver provveduto a portare a conoscenza della cittadinanza a mezzo manifesti l'iniziativa presa dal consiglio comunale, inoltrava domanda alla questura di Arezzo intesa ad ottenere l'autorizzazione « ad effettuare una pubblica sottoscrizione in denaro a favore del Vietnam del Nord per contribuire a sollevare quelle popolazioni martoriate dalle sofferenze e dalle ferite loro arrecate dall'ingiusta guerra ».

Il 6 gennaio, la questura di Arezzo ha comunicato, tramite la stazione dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, di non accogliere l'istanza perchè i motivi addotti non rientrano fra quelli tassativamente previsti dall'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nonostante tale comunicazione, la sottoscrizione ha avuto ugualmente inizio, per cui l'Arma dei carabinieri ha inoltrato un rapporto all'autorità giudiziaria.

Durante la pubblica sottoscrizione, effettuata nei giorni 6 e 7 gennaio e successivamente interrotta, sarebbero state raccolte circa lire 200.000.

Il sindaco di San Giovanni Valdarno ha, quindi, convocato per il 9 gennaio, in seduta straordinaria, il consiglio comunale per discutere sull'argomento « Sottoscrizione in denaro a favore del Vietnam del Nord - Provvedimenti ». Presenti 25 su 30 consiglieri, il sindaco ha informato il consesso della decisione del questore di Arezzo, invitando a esprimersi sulla continuazione o meno della sottoscrizione.

Dopo ampio dibattito, il consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 5 contrari, ha deciso di continuare la sottoscrizione con le modalità stabilite.

Si tiene a sottolineare che il provvedimento del questore è stato adottato, con la massima obiettività e imparzialità, in applicazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in armonia alla sentenza n. 12 in data 27 gennaio 1972, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale della norma stessa.

Sulla questione, comunque, il prefetto di Arezzo ha riferito alla locale Procura della

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

Repubblica, informandone per conoscenza la Procura generale della Repubblica di Firenze, qualora nei fatti possano ravvisarsi elementi penalmente apprezzabili.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SARTI

23 febbraio 1973

**TORELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la legge 27 maggio 1970, n. 382, ha soppresso, con decorrenza 31 dicembre 1970, l'Opera nazionale ciechi civili passando i compiti (pensioni-assistenza) alle Prefetture;

che a seguito del predetto trapasso di competenza l'INAM, che in precedenza aveva stipulato una convenzione per gli iscritti all'Opera nazionale ciechi civili per la prestazione dell'assistenza medica, specialistica ed ospedaliera, in data 25 gennaio 1971, con circolare n. 10/ass., dava istruzioni alle sezioni periferiche per la prosecuzione dell'assistenza ai ciechi già iscritti, ma disponeva la sospensione dell'accoglimento di nuove iscrizioni fino alla stipulazione di una nuova convenzione;

che la volontà del legislatore era che l'assistenza INAM venisse estesa anche a coloro che diventavano pensionati in conseguenza della legge n. 382 e posteriormente al 31 dicembre 1970, ma purtroppo ciò non avvenne in quanto il Ministero non ha a tutt'oggi provveduto alla stipulazione del nuovo accordo con l'INAM;

che la situazione è particolarmente pietosa per i ciechi civili più bisognosi perchè privi di qualsiasi altra forma di previdenza e di assistenza,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministero, a tutt'oggi, non ha ancora stipulato la convenzione di cui alle premesse, nonostante le segnalazioni pervenute dall'INAM e dalle Prefetture, e quali intendimenti abbia per eliminare con la massima sollecitudine possibile la grave situazione dei ciechi civili — agli effetti assistenziali — che non si trovavano iscritti all'INAM alla data del 31 dicembre 1970.

(4-1113)

**RISPOSTA.** — La legge 27 maggio 1970, numero 382, che ha soppresso l'Opera nazionale per i ciechi civili ed ha attribuito le relative competenze al Ministero dell'interno a decorrere dal 1° gennaio 1971, all'articolo 9 — penultimo comma — recita:

« I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato. Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici ».

Non appena entrata in vigore la legge in argomento, il Ministero dell'interno, in attesa di definire concretamente le modalità di attuazione del regime assistenziale, ha concordato con l'INAM la proroga della convenzione stipulata con tale ente dalla soppressa Opera nazionale ciechi civili, ai fini della continuazione dell'assistenza stessa ai ciechi civili che ne fruivano alla data del 31 dicembre 1970.

Nel contempo, su indicazione del Consiglio di Stato, è stato predisposto, altresì, il regolamento per l'attuazione e l'esecuzione delle cennate norme, regolamento che è in corso di registrazione alla Corte dei conti e verrà quanto prima pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La normativa assicura un'assistenza molto più ampia di quella fornita in precedenza dall'Opera nazionale ciechi civili e comprende le seguenti forme:

- a) assistenza medico-generica domiciliare ed ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza ospedaliera;
- e) assistenza ostetrica;
- f) assistenza sanitaria integrativa.

Si assicura, infine, che, non appena entrato in vigore tale regolamento, si provvederà a stipulare una nuova convenzione con l'INAM per l'erogazione dell'assistenza sanitaria nel-

2 MARZO 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

le più ampie forme sopraindicate a tutti i non vedenti pensionati.

Inoltre, si fa presente che, con uno schema di disegno di legge relativo all'aumento dei trattamenti pensionistici, è stato previsto, a modifica dell'articolo 9 della legge n. 382, che la spesa per l'assistenza in argomento venga assunta totalmente dallo Stato con esclusione di ogni concorso degli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
NICOLAZZI

23 febbraio 1973

VENANZETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere nei confronti della società SAMIP, la quale, nello scavo e nello sfruttamento della miniera di bentonite sita nell'isola di Ponza — località « Le Fornaci » — si rende responsabile di infrazioni di numerose leggi vigenti e di criticabili scelte tecniche.

All'interrogante risulta, infatti, che detta società — la quale sembra aver trasformato in definitiva una concessione mineraria a tempo determinato — nella propria attività:

a) disattende le norme relative alla tutela del paesaggio (la legge 26 settembre 1959, n. 1497, la legge 26 giugno 1965, n. 717, e gli articoli 733 e 734 del codice penale), nonché quelle relative alle distanze obbligatorie tra luoghi di scavo e strade ed edifici;

b) applica sistemi e tecniche di lavoro pericolosi: infatti, a quanto consta, tale società, pur operando in zona collinosa, evita i « tagli a scala », preferendo il « taglio perpendicolare » che determina enormi dislivelli che potrebbero causare disastrosi smottamenti, con conseguenti sconvolgimenti topologici.

(4 - 0874)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta, si comunica che le lavorazioni nella miniera di bentonite « Isola di Ponza » continuano a svolgersi nel rispetto delle norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto del Presidente della Re-

pubblica 9 aprile 1959, n. 128 sulla polizia delle miniere, come è stato accertato da periodiche ispezioni effettuate da funzionari del distretto minerario di Roma.

Circa il metodo di coltivazione adottato, si fa presente che esso, in relazione alle condizioni di giacitura del banco bentonitico coltivato ed alla natura dei terreni incassati, è apparso il più razionale che potesse scegliersi sia per la sicurezza degli addetti sia per quanto concerne gli effetti di soprassuolo.

Comunque, al fine di stabilire direttive per una più stretta osservanza delle norme relative alla tutela del paesaggio si fa presente che a cura di questo Ministero è stata istituita una commissione di studio alla quale partecipano rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del turismo e delle altre amministrazioni interessate.

La commissione è prossima a concludere i propri lavori e si assicura che questo Ministero terrà nella più attenta considerazione quanto la stessa commissione riterrà di proporre.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
FERRI

23 febbraio 1973

ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO, ARGIROFFI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se è stata inviata una circolare alle Commissioni sanitarie provinciali per una migliore interpretazione della legge n. 118 che riconosce anche il diritto all'assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti di età inferiore agli anni 18.

Risulta, da quanto è stato più volte denunciato dalle associazioni dei familiari dei ragazzi handicappati e da numerose segnalazioni apparse sulla stampa, che molte famiglie interessate sono ancora in attesa dell'assegno. In molte provincie infatti le Commissioni sanitarie tendono ad escludere la maggioranza delle richieste sulla base del « principio » che il legale rappresentante del minore ha un reddito annuo superiore alle lire 156.000.

Per sapere, quindi, se non intendano intervenire perchè sia applicata correttamente la legge e finalmente assicurato ai familiari dei ragazzi minorati fisici e psichici non deambulanti il diritto dell'assegno di 18.000 lire mensili.

(4 - 1146)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministro dell'interno.

L'assegno di accompagnamento in favore degli invalidi civili minori degli anni 18 non deambulanti, è concesso a quegli invalidi (con esclusione di quelli affetti da sola infermità psichica) riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie purchè frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e purchè non siano ricoverati a tempo pieno. Agli stessi compete, per ogni anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 18 mila mensili, per 13 mensilità, a termini del combinato disposto dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 22 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

La concessione di tale assegno è subordinata alle seguenti condizioni di ordine economico, a termini del combinato disposto dell'ultimo comma del citato articolo 17, dell'articolo 12 e dell'articolo 13 della stessa legge n. 118/1970, nonchè dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267: 1) per i celibi, il genitore o legale rappresentante

non deve essere iscritto nei ruoli della imposta di ricchezza mobile; 2) per i coniugati, il coniuge non deve essere iscritto nei ruoli dell'imposta complementare.

Laddove, poi, nè i genitori o legale rappresentante, nè il coniuge siano iscritti nei predetti ruoli, occorre riferirsi agli eventuali redditi o pensioni fruiti in proprio a qualsiasi titolo dal minore ed in tal caso:

a) se tali redditi o pensioni superino le lire 234.000 (equivalente all'importo annuo dell'assegno di accompagnamento) il minore non ha titolo all'assegno *de quo*;

b) se tali redditi o pensioni siano di importo inferiore al predetto limite di lire 234 mila al minore compete l'assegno in misura pari alla differenza tra la precitata somma di lire 234.000 e l'ammontare annuo del reddito o pensione di cui è titolare.

Si aggiunge poi che questo Ministero, per propria parte, con circolare n. 7 del 17 gennaio 1972, ha precisato i compiti delle commissioni sanitarie in sede di applicazione dell'articolo 17 (assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti, di età inferiore ai 18 anni), stabilendo criteri estensivi per la parte che riguarda l'accertamento che le Commissioni medesime sono chiamate ad effettuare.

Il Ministro della sanità  
GASPARI

26 febbraio 1973